



Bollettino ufficiale della Regione Puglia n. 79 del 20/05/2011

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 3 maggio 2011, n. 805

ACQUAVIVA DELLE FONTI (BA) - Piano Regolatore Generale. Approvazione definitiva.

L'Assessore alla Qualità del Territorio, sulla base dell'istruttoria espletata dall'Ufficio Strumenti Urbanistici, confermata dal Dirigente del Servizio Urbanistica, con l'integrazione dell'istruttoria per gli aspetti di compatibilità con il PUTT/P da parte dell'Ufficio Attuazione Pianificazione Paesaggistica, confermata dal Dirigente del Servizio Assetto del Territorio, riferisce quanto segue:

“Il Comune di Acquaviva delle Fonti, dotato di Regolamento Edilizio ed annesso Programma di Fabbricazione (Variante Generale) approvato con DPGR n.2148 del 05/10/78, con delibera di C.C. n.17 del 21/07/2001 adottava il PRG del proprio territorio comunale.

A seguito delle pubblicazioni degli atti, risultavano presentate n.99 osservazioni nei termini di legge e n.19 osservazioni fuori termini, controdedotte dall'Amm.ne Com.le con delibere di C.C. n.32 del 12/05/2002, n.46 del 17/07/03, n.48 del 21/07/03, n.49 del 25/07/03, n.50 del 28/07/03 e n.51 del 30/07/03.

La documentazione tecnico-amministrativa del PRG come innanzi adottato, comprendente n.16 elaborati tecnici (redatti dall'Ing. L. Guarini, dall'Ing. G. Remine e dall'Ing. G. Latilla) e la Relazione geologica-idrogeologica (con n.25 tavole allegate, redatta dal Geol. G. Laterza), veniva trasmessa all'Assessorato referente con nota comunale prot.19844 in data 27/11/03 e successivamente integrata, in fase istruttoria, in particolare con note comunali prot.23950 del 10/12/04 e prot.6220 del 21/03/05.

Per i vincoli presenti sul territorio comunale risultavano acquisiti i seguenti pareri:

- Soprintendenza per i Beni Archeologici di Taranto: parere favorevole con nota prot.21318 del 10/12/04, “a condizione che tra le aree soggette a vincolo archeologico in territorio di Acquaviva venga inserita la località Malano (o Masseria Capitolo), sottoposta a tutela con DM 26/05/97, non menzionata nella relazione tecnica nè individuata nella tav.11”;
- Ispettorato Ripartimentale delle Foreste di Bari: parere favorevole con nota prot.3264 del 14/03/05, con precisazioni;
- Ufficio del Genio Civile di Bari: con nota prot.7173 del 15/03/05 comunicava di non esprimere parere ai sensi dell'art.89 del DPR n.380/2001, in quanto strumento urbanistico adottato prima dell'O.P.C.M. n.3274/03;
- Soprintendenza B.A.P. di Bari: il parere, richiesto dal Comune con nota in data 27/11/03, non risulta (a tutt'oggi) espresso;
- Assessorato Regionale all'Ambiente: con nota prot.6229 del 21/03/05 il Comune rimetteva al predetto Assessorato gli elaborati relativi alla Valutazione d'incidenza in ordine all'area “pSIC -IT9120003 Bosco di Mesola”, che nel merito si esprimeva con note prot.10151 del 31/08/05 e prot.185 del 11/01/06.

Gli atti tecnico-amministrativi del PRG venivano sottoposti -ai sensi delle LL.rr. n.24 del 04/07/94, n.8 del 28/01/98 e n.32/2001 (art.21)-all'esame del Comitato Urbanistico Ristretto, designato con nota assessorile prot. n.8698 del 01/09/2004, che con propria Relazione-parere determinata nella seduta del 22/03/2005 e sottoscritta in data 07/07/2005, operate le verifiche e le analisi per i vari contenuti ed aspetti della pianificazione, riteneva meritevole di approvazione il PRG in argomento, con le considerazioni conclusive e prescrizioni di cui ai punti 3.1.1 (settore residenziale), 3.1.2 (settore produttivo), 3.2 (norme tecniche di attuazione), 3.3 (regolamento edilizio) della Relazione-parere.

Si riportano, in particolare, le richiamate prescrizioni del CUR di cui ai punti 3.1.1 (settore residenziale) e 3.1.2 (settore produttivo) della Relazione-parere:

“3.1.1 - Settore Residenziale

In relazione al sovradimensionamento accertato per il settore residenziale, come prospettato al punto 2.3.1. della presente relazione, la capacità insediativa va ricondotta da vani 11.205 a vani 8.518, con riduzione dell'indice di fabbricabilità territoriale delle zone di espansione residenziale, con criteri di omogeneità, tenuto conto anche delle prescrizioni introdotte d'ufficio per il settore produttivo; vengano individuati e definiti per le nuove zone urbane, nel rispetto dell'art. 15 della L.R. n. 6/79, i comparti di perequazione senza modifiche alla zonizzazione del P.R.G.; per ciascuno di essi dovrà essere indicato l'indice di fabbricabilità territoriale di comparto.

3.1.2 - Settore Produttivo

Con riferimento alle zone produttive, atteso il sovradimensionamento delle stesse in rapporto alle effettive necessità, fatta salva diversa dimostrazione in sede di controdeduzioni, non sono accolte le tipizzazioni delle:

- zona “D3” - direzionale e commerciale (mq. 203.244, i.f.t. 1,5 mc./mq., volume mc. 304.766);
- zona “D4” - industriale - artigianale - commerciale (mq. 555.320, i.f.t. 1,5 mc./mq., volume mc. 832.980);

le aree di risulta di cui sopra, allo stato, vengono ritipizzate zona agricola “E2”;

con riferimento alle zone “C4” turistico residenziale (mq. 512.985, i.f.t. 0,3 mc./mq., volume mc. 153.985) e “C5” turistico alberghiera (mq. 226.888, i.f.t. 0,6 mc./mq., volume mc. 136.128), in zona “Collone”, le stesse si stralciano in questa sede per carenza di motivazioni in ordine alla effettiva necessità al dimensionamento nonché al nuovo e diverso disegno urbanistico rispetto alle previgenti previsioni, fatte salve le aree già tipizzate dal P. di F. vigente ed oggetto di piani attuativi approvati.”

Con riferimento inoltre alle osservazioni dei cittadini, il Comitato Ristretto, a seguito dell'esame delle stesse, assumeva le proprie determinazioni come da punto 3.4 della citata Relazione-parere.

Ai sensi dell'art.5.03 delle Norme Tecniche di Attuazione del PUTT/P, approvato con delibera di GR n.1748 in data 15/12/2000 (pubblicata sul BUR n.6 in data 11/01/2001), il PRG in argomento è inoltre assoggettato al rilascio del parere paesaggistico da parte della Giunta Regionale.

Al proposito, a seguito di puntuale richiesta, giusta nota SUR prot.6688 del 06/09/05, il Comune di Acquaviva rimetteva, con propria nota prot.22914 del 15/11/05, documentazione tecnica con riferimento all'art.5.03 delle Norme del PUTT/P, di seguito elencata:

1. Relazione
2. Tav. 1/a-b-c -riperimetrazione A.T.D. sistema geomorfologico-idrogeologico
3. Tav. 2/a-b-c -riperimetrazione A.T.D. sistema botanico-vegetazionale
4. Tav. 3/a-b-c -riperimetrazione A.T.D. sistema stratificazione storica
5. Tav. 4/a-b-c -riporto A.T.E.
6. Tav. 5 - perimetrazione territori costruiti
7. Tav. 6a -territori costruiti e A.T.E.
8. Tav. 6b -territori costruiti e A.T.D.

A tale riguardo, il competente Ufficio Paesaggio del Settore operava i necessari approfondimenti istruttori, con il seguente esito conclusivo:

“(…) In conclusione, per quanto attiene alle “risorse paesaggistiche ed ambientali” presenti in maniera rilevante nel territorio comunale oggetto del PRG di che trattasi, gli elaborati scritto-grafici trasmessi, soprattutto per quanto attiene alla normativa di tutela delle emergenze individuate, non consentono in questa fase di effettuare una esaustiva verifica di compatibilità delle specifiche scelte progettuali operate dal PRG con le più generali disposizioni di tutela e valorizzazione paesistico-ambientale introdotte dal Piano Urbanistico Territoriale Tematico per il paesaggio (PUTT/P).

Per le considerazioni in precedenza riportate, fermo restando la necessità di integrare in fase di controdeduzioni i contenuti del PRG con quanto in precedenza specificato, in questa sede non è possibile pertanto attestare la conformità del PRG al PUTT/P, stante la carenza di verifiche in tal senso riscontrata negli atti e grafici proposti dal Comune di Acquaviva, che dovranno pertanto essere fornite nella predetta fase delle controdeduzioni ex art. 16/co. 11°, cui viene sottoposto il PRG, ai fini del rilascio del parere paesaggistico in sede di approvazione definitiva del medesimo PRG.”

In ordine all’area “pSIC -IT9120003 Bosco di Mesola”, presente nel territorio comunale, sono stati riportati gli esiti conclusivi della Valutazione d’incidenza, giuste richiamate note dell’Assessorato Regionale all’Ambiente (emanate in data successiva alla Relazione-parere del Comitato Ristretto):

Nota prot. 10151 del 31/08/2005

“(…) Pertanto l’area interessata dai comparti edificatori citati risulta in contrasto con gli obiettivi di conservazione del sito, in particolare, per tutto quanto sopra detto:

- sono stralciate le zone C4 e C5;
- è stralciata la zona F6 nonché le “aree per l’istruzione della zona agricola” individuate nella cartografia allegata (tav. 9 -pSIC) ma non inserita in Relazione;
- è confermata l’area F2, in quanto già parzialmente interessata da edificazione e destinata ad ampliamento e o potenziamento della struttura esistente.”

Nota prot.185 del 11/01/2006

“Il Comune di Acquaviva con propria nota prot.22904 del 15/11/05 ha fatto presente che, in forza di una variante urbanistica predisposta ai sensi della L.r. n.3/1998, mediante conferenza di servizi del 06/04/2000 e delibera commissariale n.100 del 13/04/2000 è stata autorizzata la costruzione della nuova sede dell’Ospedale Regionale Miulli. Tale variante, che trasforma 18 ha di zona “C” in zona “F2 attrezzature ospedaliere in interesse generale”, non era tuttavia riportata nella cartografia allegata allo Studio di V.I. (tav.9 -pSIC).

Il parere espresso è pertanto riproposto nei suoi contenuti, tenendo però presente che la zona “F2” già confermata deve essere intesa come riferita alla “Tav.9 -Osp.” del Comune di Acquaviva allegata alla istanza di verifica del 15/11/05.”

Circa le determinazioni dell’Assessorato Regionale Ecologia, per quanto concerne le zone a carattere turistico-residenziali e turistico-alberghiere, dal Comitato Ristretto fatte salve limitatamente alle aree già tipizzate dal P.d.F. vigente ed oggetto di piani attuativi approvati (prescrizione di cui al punto 3.1.2 della Relazione-parere), è stato precisato che in sede di controdeduzioni dette prescrizioni, riguardanti previsioni di PRG ricadenti in aree pSIC, andavano necessariamente correlate e verificate dall’Amm.ne Com.le, alla luce delle suddette determinazioni dell’Ufficio Parchi regionale in ordine al citato pSIC in precedenza riportate.

Con riferimento al sopravvenuto Piano-stralcio di Assetto Idrogeologico (PAI), approvato con Delibera del Comitato Istituzionale n.39 del 30/11/2005, è stato rilevato che il centro urbano di Acquaviva è

interessato dalla presenza di zone classificate “AP - Aree ad alta probabilità di inondazione” e “R4 - aree a rischio molto elevato”, in relazione alle quali sono state richiamate le cogenti disposizioni di tutela di cui al medesimo PAI, comportanti necessità di adeguamento dello strumento urbanistico.

Infine, con la delibera della Giunta Regionale n.141 del 14/02/2006, premesso tutto quanto in precedenza riportato e sulla scorta delle determinazioni assunte dal Comitato Ristretto con la Relazione-parere citata, il PRG del Comune di Acquaviva è stato approvato, con l'introduzione negli atti e grafici del PRG stesso delle prescrizioni e modifiche riportate nella Relazione-parere ed innanzi richiamate e delle prescrizioni complessive di cui allo stesso provvedimento; anche per quanto attiene alle osservazioni presentate, sono state condivise le determinazioni del Comitato Ristretto, in precedenza richiamate, compatibilmente con le prescrizioni complessive di cui al provvedimento medesimo di Giunta.

Con la predetta delibera di G.R. n.141/2006, inoltre, è stato riservato il rilascio del parere paesaggistico per il PRG in argomento, ai sensi dell'art.5.03 delle Norme del PUTT/P, in sede di approvazione definitiva del PRG medesimo, previa idonea integrazione degli atti nei termini precedentemente specificati.

In ordine alle disposizioni di legge in materia di beni soggetti ad “usi civici”, è stato precisato che il territorio del Comune di Acquaviva non risulta interessato (per quanto possibile riscontrare dagli elaborati del PUTT/P) da suoli sottoposti ai citati “usi civici”.

Il tutto da sottoporre all'iter delle controdeduzioni comunali ai sensi dell'art.16, undicesimo comma, della L.r. n.56/1980.

La delibera di G.R. n.141/2006 è stata inviata al Comune di Acquaviva con nota SUR prot.1559 in data 21/02/06.

Ciò stante, con nota prot.12242 in data 03/07/08 il Comune di Acquaviva ha rimesso le proprie determinazioni in merito alle prescrizioni e modifiche complessive introdotte d'ufficio negli atti del PRG, giusta delibera di C.C. n.35 del 05/06/08, trasmettendo la seguente documentazione tecnicoamministrativa:

- DELIBERE DI C.C. n.63 del 28/09/07, n.64 del 01/10/07, n.66 del 08/10/07 e n.71 del 22/10/07: determinazioni in ordine alle prescrizioni e modifiche regionali;
- DELIBERA DI C.C. n.35 del 05/06/08: controdeduzioni ed approvazione nuovi elaborati del PRG;
- ELABORATI ALLEGATI ALLA DELIB. C.C. N.35/2008
 - All. R - Relazione descrittiva adeguamenti (aprile 2008)
 - All. R1 - Relazione PRG (aprile 2008)
 - All. R2 - Norme tecniche di attuazione (aprile 2008)
 - All. R3 - Regolamento edilizio (aprile 2008)
 - All. R4 - Riepilogo osservazioni e pareri (febbraio 2007)
 - All. R5 - Valutazione di incidenza ambientale e controdeduzioni parere Ufficio Parchi (febbraio 2007)
- NUOVI ELABORATI COSTITUENTI IL PRG
 - A. Relazione (aprile 2008)
 - A.1 Rapporti di Settore (febbraio 2007)
 - A.2 Relazione Adeguamento PUTT (febbraio 2007)
 - B. Norme tecniche di attuazione (aprile 2008)
 - C. Regolamento edilizio (aprile 2008)
 - D. Elaborati grafici: (giugno 2008)
 - Tav. 1 Inquadramento intercomunale 1: 50.000
 - Tav. 2.1 Cartografia di base aefg territorio comunale 1: 25.000
 - Tav. 2.2/a Cartografia di base aefg territorio comunale 1: 10.000
 - Tav. 2.2/b Cartografia di base aefg territorio comunale 1: 10.000
 - Tav. 2.2/c Cartografia di base aefg territorio comunale 1: 10.000

Tav. 2.3 Cartografia di base aefg area urbana 1: 5.000
Tav. 2.4/a Cartografia di base aefg area urbana 1: 2.000
Tav. 2.4/b Cartografia di base aefg area urbana 1: 2.000
Tav. 2.5/a Cartografia di base ortofoto territorio comunale 1: 10.000
Tav. 2.5/b Cartografia di base ortofoto territorio comunale 1: 10.000
Tav. 2.5/c Cartografia di base ortofoto territorio comunale 1: 10.000
Tav. 3/a Territorio urbano: stato giuridico 1: 5.000
Tav. 3/b Territorio extraurbano: stato giuridico 1: 5.000
Tav. 4/a Territorio urbano: Perimetrazione dei "Territori Costruiti" 1: 5.000
Tav. 4/b Territorio extraurbano: Perimetrazione dei "Territori Costruiti" 1: 5.000
Tav. 5.1 ATD - Sistema botanico vegetazionale 1: 25.000
Tav. 5.1/a ATD - Sistema botanico vegetazionale 1: 10.000
Tav. 5.1/b ATD - Sistema botanico vegetazionale 1: 10.000
Tav. 5.1/c ATD - Sistema botanico vegetazionale 1: 10.000
Tav. 5.2 ATD - Sistema geomorfologico 1: 25.000
Tav. 5.2/a ATD - Sistema geomorfologico 1: 10.000
Tav. 5.2/b ATD - Sistema geomorfologico 1: 10.000
Tav. 5.2/c ATD - Sistema geomorfologico 1: 10.000
Tav. 5.3 ATD - Sistema della stratificazione storica dell'insediamento 1: 25.000
Tav. 5.3/a ATD - Sistema della stratificazione storica dell'insediamento 1: 10.000
Tav. 5.3/b ATD - Sistema della stratificazione storica dell'insediamento 1: 10.000
Tav. 5.3/c ATD - Sistema della stratificazione storica dell'insediamento 1: 10.000
Tav. 6.1 Ambiti Territoriali Estesi 1: 25.000
Tav. 6.1/a Ambiti Territoriali Estesi 1: 10.000
Tav. 6.1/b Ambiti Territoriali Estesi 1: 10.000
Tav. 6.1/c Ambiti Territoriali Estesi 1: 10.000
Tav. 7 Territorio comunale -Zonizzazione 1: 25.000
Tav. 8/a Territorio comunale -Zonizzazione 1: 10.000
Tav. 8/b Territorio comunale -Zonizzazione 1: 10.000
Tav. 8/c Territorio comunale -Zonizzazione 1: 10.000
Tav. 9/a Area urbana -Zonizzazione 1: 5.000
Tav. 9/b Area extraurbana -Zonizzazione 1: 5.000
Tav. 10 Viabilità del PRG nell'area urbana 1: 5.000
Tav. 11/a Area urbana -Superfici aree tipizzate -Comparti 1: 5.000
Tav. 11/b Area extraurbana -Superfici aree tipizzate - Comparti 1: 5.000
Tav. 12/a Area urbana - Zona Nord -Zonizzazione 1: 2.000
Tav. 12/b Area urbana - Zona Sud -Zonizzazione 1: 2.000
Tav. 13 PAI - Piano di Assetto Idrogeologico -Perimetrazione aree vincolate 1: 5.000

Si riportano, testualmente, le determinazioni di adeguamento e/o controdeduzioni assunte con la delibera di C.C. n.35/2008:

"a) punto 3.1.1 Relazione parere del CUR (dimensionamento settore residenziale):

Prendere atto della prescrizione del CUR e fissare il dimensionamento del settore residenziale in n. 7981 vani, come da calcolo effettuato dal CUR al punto 2.3.1 della relazione.

Il volume residenziale insediato nel PRG adottato deve tener conto dei pareri formulati dal Consiglio Comunale in sede di esame delle osservazioni relative alle seguenti zone territoriali omogenee:

- Zone di espansione urbanizzata CU;

Confermare che per tali zone le volumetrie da inserire nel PRG sono quelle derivanti dall'applicazione degli lft contenuti nelle tabelle riportate all'art. 72 delle NTA del PRG adottato;

- Zone di Riqualificazione Urbana F5.

Prevedere, conformemente alla volontà già espressa dal Consiglio in sede di esame delle Osservazioni, di attribuire al 20% delle aree F5 una volumetria residenziale secondo gli indici della zona "B2";

Riduzioni degli indici di fabbricabilità territoriale delle zone di espansione residenziale, con criteri di omogeneità.

Il tutto secondo i criteri riportati nella proposta formulata dai Consiglieri di minoranza e dettagliatamente indicati in delibera CC n. 63 del 28 09 2007 e relativi allegati.

b) punto 3.1.1 Relazione parere del CUR (dimensionamento settore residenziale):

Prendere atto della prescrizione del CUR e procedere, per le nuove aree urbane alla perimetrazione, per zone omogenee, nel rispetto dell'art. 15 della LR n. 6/79, dei comparti di perequazione, senza modifiche alla zonizzazione del PRG e individuando per ciascuno di essi l'indice di fabbricabilità territoriale di comparto, confermando la perimetrazione predisposta dall'UTC (tav. n.11) e introducendo nuovi comparti relativi alle zone omogenee CU";

c) parere dell'Ufficio Paesaggio:

Prendere atto della prescrizione regionale e integrare gli elaborati predisposti dall'UTC e relativi all'adeguamento del PRG al PUTT, con i seguenti:

- Tav. 3/a Territorio urbano: stato giuridico 1:5.000
- Tav. 3/b Territorio extra urbano: stato giuridico 1:5.000
- Tav. 4/a Territorio urbano: perimetrazione dei 'Territori Costruiti' 1:5.000
- Tav. 4/b Territorio extraurbano: perimetrazione dei 'Territori Costruiti' 1:5.000

d) adeguamento del PRG alle previsioni del PAI:

Prendere atto delle osservazioni formulate dal consigliere Delmonte Dott. Vito e contenute nella relazione (all. 2 alla delibera consiliare n.64 del 01/10/2007) ed integrare gli elaborati già predisposti dall'UTC sulla base delle perimetrazioni delle aree contenute nel PAI e gli ulteriori indirizzi generali contenuti nella nota allegata del Cons. Delmonte e approvata dal Consiglio Comunale.

e) adeguamento al Parere del CUR alle Osservazioni al PRG adottato:

- Osservazione n. 60, punto 3: Comparti Perequati

"Prendere atto della prescrizione del CUR e procedere, per le nuove aree urbane alla perimetrazione, per zone omogenee, nel rispetto dell'art. 15 della L.R. n. 6/79, dei comparti di perequazione, senza modifiche alla zonizzazione del PRG e individuando per ciascuno di essi l'indice di fabbricabilità territoriale di comparto, confermando la perimetrazione predisposta dall'UTC (tav. n. 11) e introducendo nuovi comparti relativi alle zone omogenee CU".

- Osservazione n. 60, punto 5: soppressione Tav. 8

In ossequio alla osservazione accolta dal CUR vanno eliminate le sole zonizzazioni contenute nella Tav. 8 e confermate quelle contenute nelle Tav. 3 -4a e 4b, modificando in tal senso gli elaborati predisposti dall'UTC;

- Osservazione n. 60, punto 6 e n. 1, 5, 8a, 17a, 20a, 31, 12 e 13 (ft): Zona extraurbana di Collone

In accoglimento della osservazione da parte del Consiglio Comunale, della tavola 9 per la zonizzazione dell'area extraurbana Collone va ripristinata l'originaria zonizzazione del Piano di Fabbricazione tranne che per quelle aree agricole nel PdF che con il PRG sono state tipizzate C4 che vanno tipizzate C5.

Le aree D8n devono essere perimetrare così come da Delibera di Giunta Regionale 50/98 del 04/02/1998. Conseguentemente le restanti aree devono essere tipizzate C4 o C5 così come nel P.d.F.

Gli elaborati predisposti dall'UTC vanno modificati in tal senso.

- Osservazione n. 60, punto 10: Zone Cu2 ex C3 del P.d.F

Confermare che per tali zone le volumetrie da inserire nel PRG sono quelle derivanti dall'applicazione degli lft (2 mc/mq) contenuti nelle tabelle riportate all'art. 72 del PRG adottato e che le stesse aree devono essere oggetto di comparto di perequazione omogenee. La riduzione omogenea degli indici di fabbricabilità territoriali dovrà comprendere anche tali aree.

- Osservazione n. 60, punto 18: Zone Agricole

Osservare le conclusioni risultanti ed adottate con il verbale di deliberazione del CC n. 48 letto ed approvato con delibera CC n. 58 del 07/10/2003 che più precisamente parla del punto 18 dell'osservazione 60 riferentesi alle zone agricole E1 -E2:

- Eliminando nell'art. 78 - Zone agricole normali-caratteri generali delle NTA ai commi 6 e 7, la frase "esistente alla data di pubblicazione del PRG"

- Inserendo negli artt. 79, 80 e 81 delle NTA che gli interventi da effettuare in zona agricola non devono essere vincolati alla loro idoneità tecnico-produttiva alle esigenze della azienda agricola e del suo conduttore, sia esso imprenditore agricolo o meno.

• Osservazione n. 60, art. 71 NTA: Zone Cu ex C del P. d. F

Confermare che il 2° comma dell'art. 71 delle NTA del PRG adottato, debba essere applicato quando l'area tipizzata dal PdF risulta già sottoposta in misura prevalente a pianificazione urbanistica esecutiva. In tal caso l'indice lft da applicare è quello di PdF (0,3 mc/mq) e lo stesso non deve essere assoggettato alla riduzione percentuale. In caso contrario per tali aree oggetto di comparti omogenei di perequazione, l'indice lft da applicare è quello riportato nella relativa scheda all'art. 72 delle NTA del PRG adottato e da assoggettare a riduzione percentuale.

• Osservazione n. 46 -51 e 54: zone F5

Confèrmando quanto espresso dal Consiglio Comunale in sede di esame di tali osservazioni, attribuire a tutte le aree tipizzate F5 il 20% di destinazione a zona residenziale B2 e la restante parte a zona F5

• Osservazione n. 34: Cantore Caterina

In accoglimento della Osservazione è necessario tipizzare come zona "C3" l'area interessata anche nelle tavole di zonizzazione.

• Osservazione n. 91, 92 e 95: zona di rispetto impianto di depurazione zona PIP

In accoglimento delle osservazioni, le aree ricomprese nella zona di rispetto perimetrata nelle Tavole del PRG adottato vanno destinate ad ampliamento di zona P.I.P. con tipizzazione "D2".

h) punto 3.1.2 Relazione parere CUR (dimensionamento settore produttivo): Confermare, anche alla luce delle risultanze degli studi di settore predisposti ai sensi della Delibera di Giunta Regionale n. 6320/1989 dall'economista dott. Emmanuele Daluiso, la congruità dimensionale delle aree tipizzate come zone D3 e D4 nel PRG adottato, anche in considerazione della richiesta che ha portato su aree agricole impianti industriali;

i) Pareri dell'Ufficio Parchi e Riserve Naturali in ordine all'area SIC Introdurre negli elaborati del PRG gli adeguamenti della proposta formulata dai Consiglieri di minoranza, allegata agli atti del Consiglio e che risulta essere:

• la riproposizione del disegno urbanistico delle previgenti previsioni (Programma di Fabbricazione) divenute C4, F2 -D8n;

• la classificazione, giuste osservazioni 1 -5 -8a -17a -20a -31 ed altri -12 e 13 pervenuti fuori termine, di zonizzazione Turistico-residenziale "C4" da attribuire alle aree attualmente classificate dal PdF "C3" (tenendo conto delle vocazioni turistiche e non stanziali della zona);

• di adeguare il disegno urbanistico alle nuove previsioni di PRG che introducono le zonizzazioni classificate:

- Turistico-residenziale C4; ° Turistico alberghiere "C5";

- Aree per impianto termale ed utilizzazione delle acque minerali "D8n";

- Aree per l'istruzione delle zone agricole "F1";

- Programma Ospedaliero "F2";

- Osservatorio Astronomico "F6";

• di prevedere, atteso che la presenza del SIC (che non contiene habitat prioritari) non costituisce vincolo di inedificabilità assoluto, una distinzione, all'interno dell'area interessata dal SIC, delle aree su cui si riscontra effettivamente la presenza degli habitat da tutelare e quelle sulle quali è possibile edificare perché non presentano tali habitat;

• di individuare all'interno del territorio così perimetrato, comparti omogenei perequati, suddivisi in

maglie, costituenti ciascuno una unità di intervento e comunque nel rispetto delle iniziative già intraprese (lottizzazioni già presentate);

- prevedere, attraverso l'attribuzione di un indice di comparto e con i parametri urbanisticoedilizi di zona, che l'edificazione sia concentrata nelle maglie definite anche sulla scorta della distinzione di cui al punto precedente;
- prevedere che la realizzazione degli interventi previsti nel comparto sarà subordinata all'approvazione del piano urbanistico esecutivo, di iniziativa pubblica e/o privata esteso all'intero comparto, nel quale si dovrà perseguire la conservazione e valorizzazione dell'habitat naturale attraverso uno "screening di dettaglio" del territorio interessato, con la valutazione d'incidenza così come disciplinato dalla Deliberazione di Giunta Regionale 14 marzo 2006, n.304;
- prevedere che avranno titolo a presentare il piano di comparto i proprietari che rappresentano, in base alla superficie catastale, almeno il 51 per cento degli immobili compresi entro il perimetro dell'area interessata."

Premesso quanto sopra, sulla scorta della predetta documentazione rimessa dal Comune di Acquaviva, qui di seguito si riportano le risultanze delle istruttorie tecniche operate dai competenti uffici dell'Assessorato, per gli aspetti paesaggistici ed urbanistici rispettivamente:

A. ASPETTI PAESAGGISTICI

Per quanto attiene al parere paesaggistico di cui all'art. 5.03 delle NTA del PUTT/P. si rappresenta quanto segue.

Con delibera di G.R. n° 141 del 14/2/2006 la Giunta Regionale non ha rilasciato, in merito al PRG in argomento, il parere di cui all'art.5.03 delle NTA del PUTT/P. in quanto gli elaborati scritto-grafici prodotti non presentavano una esaustiva verifica di compatibilità delle scelte progettuali operate dal PRG con le disposizioni di tutela paesaggistica introdotte dal vigente Piano Urbanistico Territoriale Tematico per il paesaggio (PUTT/P) approvato con DGR 15 dicembre 2000 n. 1748, pubblicata sul BURP n. 6 del 11/1/2001 Nel contempo, il predetto provvedimento di G.R. n° 141 del 14/2/2006 evidenziava la necessità di provvedere, in fase di controdeduzioni, ad una integrazione degli elaborati scritto-grafici del PRG ed in particolare si richiedeva:

- la correlazione ed attualizzazione, all'interno delle NTA del PRG, della normativa di tutela paesaggistica-territoriale (PUTT/P) con specifico riferimento soprattutto alle direttive di tutela ed alle prescrizioni di base relative a tutti gli Ambiti Territoriali Distinti (ATD) come individuati e definiti nel titolo III delle NTA del PUTT/P. In particolare, con riferimento alle NTA del PRG adottato, gli art. 37 (aree boscate) - art. 38 (aree protette) - art. 39 (area per acque pubbliche) -art.40 (area carsica) - art. 41 (aree a versante) riportavano le mere definizioni delle emergenze paesistico-ambientali individuate e non già le direttive di tutela e soprattutto le prescrizioni di base relative ai predetti ATD non disciplinando pertanto in dettaglio gli interventi reputati ammissibili sia nell'area annessa che nell'area di pertinenza ai beni ancorché individuati cartograficamente;
- l'individuazione grafica delle aree annesse a compagini boschive esterne (come area di pertinenza) al territorio comunale ma comunque incidenti (come area annessa) sul territorio comunale di cui trattasi oggetto di pianificazione;
- l'individuazione grafica e la relativa disciplina di tutela delle aree SIC-ZPS individuate ai sensi delle Direttive 92/43/CEE e 79/409/CEE (DMA 3/4/2000 supp. GU n. 95 del 22/4/2000), in quanto dette aree fanno comunque parte del patrimonio naturale della Regione Puglia così come definito dall'art. 2.06 delle NTA del PUTT/P;
- La correlazione derivata tra le ulteriori emergenze paesistico-ambientali, individuate a seguito della ricognizione di dettaglio effettuata in sede di formazione del PRG, e la classificazione finale degli ATE che impropriamente risulta analoga a quella già effettuata dal PUTT/P ovvero non tiene conto delle ulteriori emergenze paesistico-ambientali individuate dal PRG;

- la correlazione ed attualizzazione della normativa di tutela paesaggistica-territoriale (PUTT/P) con specifico riferimento soprattutto agli indirizzi di tutela relativi agli ATE
- L'identificazione delle aree relative ai cosiddetti "territori costruiti".

L'Amministrazione Comunale, ai sensi dell'art. 16 undicesimo comma della LR 56/80, ha proceduto, con deliberazione di CC. n. 35 del 5/6/2008, all'adozione delle proprie determinazioni in merito alle prescrizioni e modifiche introdotte negli atti e grafici del PRG in sede di approvazione regionale, di cui alla DGR n. 141 del 14/2/2006, anche con riferimento alle integrazioni scritto-grafiche richieste relativamente agli aspetti di natura paesaggistica.

Entrando nel merito di quanto trasmesso e con riferimento esclusivamente agli aspetti di natura paesaggistica considerato e rilevata, la non completa ottemperanza delle previsioni pianificatorie del PRG del comune di Acquaviva delle Fonti alle disposizioni di tutela paesaggistica del PUTT/P e a quanto prescritto in merito dalla DGR n. 141 del 14/2/2006, come si illustrerà di seguito, si rappresenta di poter rilasciare il parere paesaggistico con prescrizioni, di cui all'art. 5.03 delle NTA del PUTT/P, prescrivendo approfondimenti delle ricognizioni per ogni singolo tematismo (ATD) per il quale si riscontrano carenze nelle norme e nelle cartografie, ed imponendo un regime di tutela transitorio fino alla validazione da parte del Consiglio Comunale e successivamente della Giunta Regionale, del complesso delle ricognizioni richieste.

a) TERRITORI COSTRUITI

Il comune di Acquaviva delle Fonti ha proceduto, con la Tav 4/a e Tav 4/b, alla perimetrazione dei cosiddetti "Territori costruiti" ovvero all'individuazione delle parti di territorio che vanno escluse dall'applicazione delle norme di tutela introdotte dal Titolo II e Titolo III delle NTA del PUTT/P in quanto in possesso dei requisiti indicati dal comma 5 dell'art. 1.03 delle NTA del PUTT/P, fatta salva, ovviamente, l'applicazione delle norme di tutela paesaggistica rivenienti dal D.Lvo 490/99 oggi D.Lgs n°42/2004.

In particolare la perimetrazione dei "territori costruiti" effettuata dal PRG di Acquaviva delle Fonti fa riferimento alle seguenti fattispecie:

1) TERRITORI COSTRUITI DERIVANTI DALL'APPLICAZIONE DELL'ART. 1.03 P.TO 5.1 DELLE NTA DEL PUTT/P

Dagli elaborati scritto-grafici trasmessi si rileva che è stata effettuata la perimetrazione delle aree tipizzate "A" e "B" (secondo la definizione del DM 02/04/1968 n. 1444) dallo strumento urbanistico generale vigente alla data del 06/06/1990. In particolare, sono state individuate - con riferimento al Pdf (approvato con delibera di CC n. 49 del 25/1/1977-DGR n. 45/60 del 29/4/1982, del. Comm. Pref. n. 119 del 20/8/1982) le seguenti zone territoriali omogenee:

- 1) Zona "A"- "Piano di Recupero" (Pdf -approvazione DPR n. 2148 del 5/10/1978)
- 2) Zona "B1 Completamento intensiva"
- 3) Zona "B2 Completamento estensiva"

Le perimetrazioni operate dal PRG si ritengono condivisibili.

2) TERRITORI COSTRUITI DERIVANTI DALL'APPLICAZIONE DELL'ART. 1.03 P.TO 5.2 DELLE NTA DEL PUTT/P.

Dagli elaborati scritto-grafici trasmessi, si rileva che è stata effettuata la perimetrazione delle aree incluse in strumenti urbanistici esecutivi regolarmente presentati alla data del 06/06/1990. Inoltre si rileva che è stata effettuata la perimetrazione delle aree incluse, anche se in percentuale, in Programmi Pluriennali di Attuazione vigenti al 06/06/1990. In particolare sono state individuate le seguenti aree:

- 1) Aree incluse nel PPA (approvato con del. CC n. 462 del 10/11/1989);
- 2) Aree "PIP" (approvate con del. CC n.1571 del 10/7/1978);
- 3) Aree oggetto di "P.diL. -Germani Perrone" (approvato con del. CC n. 1271 del 31/5/1976).

Il PRG ha inserito nelle perimetrazioni dei “territori costruiti” anche le zone a servizi o zone classificate “F”, ovvero diverse dalle aree tipizzate dagli strumenti urbanistici vigenti alla data del 06/06/1990 come zone omogenee “C” oppure come zone “turistiche” “direzionali” “artigianali” “industriali” “miste”, ricomprese nel PPA. Da approfondimenti di ufficio si evince che esse risultano in parte servizi alla residenza delle zone “A”, “B”, “C” oppure come zone “turistiche” “direzionali” “artigianali” “industriali” “miste” già incluse nei territori costruiti, in parte aree comunque concretamente realizzate.

Le perimetrazioni operate dal PRG si ritengono pertanto condivisibili.

Tra queste è compresa anche l’area extraurbana “Collone” per la quale, sebbene sussistano i presupposti formali per l’inclusione nei territori costruiti ai sensi dell’art. 1.03 delle NTA del PUTT/P, per effetto dello stralcio operato dal presente PRG delle previsioni turistico-residenziali del Pdf, tornando esse agricole, viene meno il presupposto sostanziale per la loro inclusione nei territori costruiti. Ciò detto, in merito al regime di tutela introdotto dalle NTA del PRG sulle singole componenti (art. 84) si prescrive esse debbano trovare applicazione anche all’interno di detta area. Si prescrive altresì, la completa ricognizione degli ATD ricadenti in detta area e l’applicazione ad esse delle norme di tutela paesaggistica previste dal PRG ovvero dal PUTT.

3) TERRITORI COSTRUITI DERIVANTI DALL’APPLICAZIONE DELL’ART. 1.03 P.TO 5.3 DELLE NTA DEL PUTT/P.

Dagli elaborati scritto-grafici trasmessi si rileva che non è stata effettuata alcuna perimetrazione delle aree che, ancorché non tipizzate “B” dallo strumento urbanistico generale vigente, di fatto ne abbiano le caratteristiche e che risultino regolarmente edificate.

4) TERRITORI COSTRUITI DERIVANTI DALL’APPLICAZIONE DELL’ART. 1.03 P.TO 6 DELLE NTA DEL PUTT/P.

Dagli elaborati scritto-grafici trasmessi si rileva che non sono state effettuate perimetrazioni di aree incluse in territori disciplinati dai Piani delle Aree di Sviluppo Industriale (zone ASI).

Tutto ciò premesso e considerato, per quanto attiene alle perimetrazioni dei “territori costruiti” non si solleva alcun rilievo e si considerano, pertanto, le predette perimetrazioni coerenti con le disposizioni di cui al comma 5 e seguenti dell’art.1.03 delle NTA del PUTT/P fatta salva, ovviamente, in dette aree l’applicazione delle norme di tutela paesaggistica rivenienti dal D.Lvo 490/99 oggi D.Lgs n°42/2004. Si sottolinea inoltre che la perimetrazione dei Territori Costruiti svincola gli stessi dall’applicazione delle norme di tutela contenute nelle NTA del PUTT, ma non dalle norme contenute nelle NTA del PRG, le quali trovano applicazione anche sugli ATD al loro interno individuati.

b) INDIVIDUAZIONE DEGLI AMBITI TERRITORIALI DISTINTI (ATD)

Per quanto attiene alla definizione delle perimetrazioni degli ATD, così come definiti dal Titolo III delle NTA del PUTT/P e come individuati negli elenchi allegati alla predetta normativa, nonché eventualmente adeguati alle situazioni di fatto documentate dalla cartografia comunale aggiornata, si rappresenta quanto segue.

Il PRG ha proceduto alla ricognizione ed all’individuazione cartografica, per tutto il territorio comunale, degli Ambiti Territoriali Distinti (ATD) sulla base degli elenchi riportati nelle NTA del PUTT/P nonché con l’ausilio delle cartografie tematiche allegate alle stesse NTA del PUTT/P.

L’individuazione degli ATD, relativamente ai tre sistemi individuati dal PUTT/P, è stata effettuata utilizzando, quale base di riferimento cartografico, il rilievo aereo-fotogrammetrico scala 1:25.000 e scala 1:10.000.

Come si illustrerà in dettaglio nel seguito, non è stata effettuata e adeguatamente giustificata l’individuazione di tutti gli ATD, area di pertinenza e relativa area annessa, operazione per la quale le NTA del PUTT rinviavano la verifica e la ripermimetrazione delle individuazioni e la completa ricognizione

o rimandavano il censimento ai Sottopiani ed agli strumenti urbanistici generali.

SISTEMA GEO-MORFO-IDROGEOLOGICO

Con riferimento al sistema assetto geologico, geomorfologico, idrogeologico come individuato dalla cartografia tematica del PUTT/P (serie n. 3, 4bis, 6, e 10 degli atlanti della documentazione cartografica) e come disciplinato dal Titolo III, Capo II delle NTA del PUTT/P (artt. 3.06, 3.07, 3.08 e 3.09) si evidenzia quanto segue:

EMERGENZE (3.06)

Il PUTT/P distingue le emergenze in geologiche, morfologiche e idrogeologiche.

Il PUTT/P definisce emergenze geologiche gli elementi (componenti) strutturali litologici e/o fossiliferi visibili (o di accertata presenza) e di riconosciuto rilevante valore scientifico.

Il PRG del Comune di Acquaviva delle Fonti, con riferimento alla predetta definizione, non ha individuato, in analogia alle carte tematiche del PUTT/P, alcuna emergenza geologica.

Si rappresenta che dagli elaborati scritto-grafici prodotti non si evince se la ricognizione delle predette emergenze del sistema geologico, a prescindere dall'assenza di specifiche indicazioni rivenienti dal PUTT/P, risulti essere stata (o meno) effettuata dal PRG per il territorio oggetto di pianificazione. Si prende atto di quanto prospettato dal Comune rilevando comunque la necessità di esplicitare se la mancanza di indicazioni è dovuta a carenza di approfondimenti ovvero allo stato di fatto.

Il PUTT/P definisce emergenze morfologiche, i siti con presenza di grotte, doline o puli, gravine e lame, coste marine e lacuali, e tutte le forme geomorfologiche di riconosciuto rilevante valore scientifico.

Il PRG, con riferimento alla predetta definizione, si è così determinato:

- Per quanto attiene al tematismo "grotte", non ha individuato alcuna località interessata dalla presenza delle predette emergenze. Si evidenzia comunque che gli atlanti della documentazione cartografica del PUTT/P e il catasto delle grotte pugliesi (al n. 38), rilevano nel territorio comunale di Acquaviva delle Fonti, in località "Cortomartino", la presenza di una grotta che non risulta riportata graficamente nella relativa cartografia tematica del PRG in argomento. Si prescrive pertanto che per la predetta emergenza, previo approfondimento di dettaglio da parte dell'Amministrazione Comunale, vengano definite l'area di pertinenza (area direttamente interessata dal "bene" oggetto di tutela) e la relativa area annessa, nonché specifiche norme di tutela. Nelle more di detto approfondimento, per tale emergenza come localizzata dal Catasto delle grotte pugliesi e per un area annessa di 200 mt si prescrive la cosiddetta "tutela integrale" di cui all'art.3.06 delle NTA del PUTT/P.

- Per quanto attiene al tematismo "doline" il PRG ha individuato, nella relativa cartografia (Tav. 5.2 scala 1:25000 e Tav 5.2/a, 5.2/b, 5.2/c scala 1:10000) la presenza delle predette emergenze morfologiche ed ha proceduto ad una individuazione di dettaglio ovvero alla graficizzazione e definizione delle specifiche aree di pertinenza (area direttamente interessata dal "bene" oggetto di tutela) e delle relative aree annesse (della larghezza costante di mt 100 dall'area di pertinenza del bene individuato).

Per quanto attiene alle perimetrazioni di tali ATD (doline), si prende atto di quanto determinato dal Comune e si prescrivono ulteriori approfondimenti anche in relazione alle individuazioni operate dall'Autorità di Bacino nella carta Idrogeomorfologica (approvata con delibera del Comitato Istituzionale n. 48/2009 del 30.11.2009) nonché alla definizione delle aree annesse. Nelle more di detti approfondimenti, per il complesso delle doline individuate dal PRG e di quelle individuate dalla carta Idrogeomorfologica dell'Autorità di Bacino, si prescrive la tutela integrale di cui all'art. 3.06 delle NTA del PUTT/P, per l'area di pertinenza del bene e per una area annessa di 100 mt.

Il PUTT/P definisce emergenze idrogeologiche i siti con presenza di sorgenti, corsi d'acqua, le foci, gli invasi naturali/artificiali, e tutte le altre forme idrogeologiche caratterizzanti l'attuale assetto paesaggistico. Il PRG, con riferimento alla predetta definizione, non ha individuato, in analogia alle carte tematiche del PUTT/P, alcuna emergenza idrogeologica.

Si prende atto di quanto prospettato dal Comune e si prescrivono ulteriori approfondimenti posto che dagli elaborati scritto-grafici prodotti non si evince se la ricognizione delle predette emergenze, a prescindere dall'assenza di specifiche indicazioni rivenienti dal PUTT/P, risulti essere stata (o meno) effettuata dal PRG per il territorio oggetto di pianificazione rilevando comunque la necessità di esplicitare se la mancanza di indicazioni è dovuta a carenza di approfondimenti ovvero allo stato di fatto.

Nelle more di detti approfondimenti si prescrive che, l'istanza per il rilascio di ogni titolo abilitativo, in area agricola, e per le aree non agricole al di fuori dei territori costruiti, dovrà essere corredata obbligatoriamente, da una dettagliata relazione paesaggistica, asseverata dal progettista, circa l'assenza nell'area di intervento e nei suoi immediati intorni (100 mt) di emergenze idrogeologiche. Qualora detta relazione faccia emergere la presenza dei beni in questione, il titolo abilitativo edilizio è subordinato alla preventiva autorizzazione paesaggistica.

COSTE ED AREE LITORANEE (3.07)

Il territorio del comune di Acquaviva delle fonti non presenta coste ed aree litoranee.

CORSI D'ACQUA (3.08)

Il PUTT/P definisce corsi d'acqua le acque correnti lungo solchi di impluvio che presentano un tracciato e una conformazione trasversale relativamente stabili. Il PRG ha individuato, nella relativa cartografia allegata (Tav. 5.2 scala 1:25000 e Tav. 5.2/a, 5.2/b, 5.2/c scala 1:10000) la presenza delle predette componenti idrologiche come "sistema idrologico superficiale (corso d'acqua, ripa fluviale)" procedendo ad una individuazione di dettaglio ovvero alla graficizzazione e definizione delle specifiche aree di pertinenza e delle relative aree annesse nonché ha introdotto una specifica disciplina di tutela (art. 84.2 delle NTA di PRG). Il PRG ha esteso le individuazioni di corsi d'acqua del PUTT/P all'intero tracciato delle "Lama Baronali" e "Lama c/o Casino Diasparri".

Per quanto attiene alle perimetrazioni dei predetti ATD, non si solleva alcuna obiezione circa la correttezza delle perimetrazioni effettuate.

Si prescrivono ulteriori approfondimenti anche con riferimento al reticolo idrografico identificato dall'Autorità di Bacino nella Carta Idrogeomorfologica (approvata con delibera del Comitato Istituzionale n. 48/2009 del 30.11.2009), nonché una più precisa individuazione dei corsi d'acqua iscritti agli elenchi delle acque pubbliche.

Nelle more di detti approfondimenti, per il complesso delle componenti idrologiche perimetrare dal PRG come "sistema idrologico superficiale (corso d'acqua, ripa fluviale)" e di quelle individuate dalla Carta Idrogeomorfologica dell'Autorità di Bacino, si prescrive l'applicazione delle norme di tutela di cui all'art. 84.2 delle NTA di PRG.

VERSANTI E CRINALI (3.09)

Per quanto attiene al tematismo "versanti-crinali" il PRG non ha individuato, nella relativa cartografia allegata (Tav. 5.2 scala 1:25000 e Tav. 5.2/a, 5.2/b, 5.2/c scala 1:10000) la presenza delle predette emergenze morfologiche e non ha proceduto ad una individuazione di dettaglio ovvero alla graficizzazione e definizione delle specifiche aree di pertinenza e delle relative aree annesse anche se ha introdotto una specifica disciplina di tutela (art. 84.3 delle NTA del PRG). Per quanto attiene alle perimetrazioni dei predetti ATD (versanti e crinali significativi dal punto di vista paesaggistico) si prescrive l'esplicita ricognizione dei versanti, e dei cigli, anche in considerazione delle individuazioni operate dall'Autorità di Bacino in sede di Carta Idrogeomorfologica (approvata con delibera del Comitato Istituzionale n. 48/2009 del 30.11.2009), con perimetrazione di aree di pertinenza e aree annesse.

Nelle more di detti approfondimenti, in area agricola, e per le aree non agricole al di fuori dei territori costruiti, si prescrive l'applicazione delle tutele di cui all'art. 84.3 delle NTA del PRG ai cigli di cui alla serie 10 degli atlanti della documentazione cartografica del PUTT/P, assumendo l'area annessa sempre dimensionata pari a 100 metri.

SISTEMA BOTANICO-VEGETAZIONALE-COLTURALE E DELLA POTENZIALITA' FAUNISTICA

Con riferimento al sistema della copertura botanico-vegetazionale, colturale e della potenzialità faunistica come individuato dalla cartografia tematica del PUTT/P. (serie n. 4 e n. 9 degli atlanti della documentazione cartografica) e disciplinato dal Titolo III, Capo III delle NTA del PUTT/P (artt. 3.10, 3.11, 3.12, 3.13, 3.14) si evidenzia quanto segue:

BOSCHI E MACCHIE (3.10)

Il PUTT/P definisce, all'art. 3.10 delle NTA, le emergenze del sistema botanico vegetazionale classificabili come boschi e macchie, aree sottoposte a vincoli di rimboschimento, nonché le aree a bosco-macchia percorse da incendi.

Per quanto attiene all'individuazione, a controllo ed integrazione delle perimetrazioni già operate, il PUTT/P prescrive che, in sede di formazione degli strumenti urbanistici generali, deve essere effettuata "la verifica e la ripermetrazione delle individuazioni del Piano e la completa ricognizione del territorio oggetto di piano".

Il PRG, con riferimento alla predetta definizione, ha individuato nella relativa cartografia del PRG (Tav.5.1 scala 1:25000 e Tav. 5.1/a, 5.1/b, 5.1/c scala 1:10000) le compagini a bosco-macchia. Per quanto attiene alle predette emergenze il PRG ha proceduto ad una individuazione di dettaglio ovvero alla graficizzazione e definizione delle specifiche aree di pertinenza (area direttamente interessata dal "bene" oggetto di tutela) e delle relative aree annesse (di larghezza variabile). A seguito della ricognizione del territorio, il PRG ha riconfigurato le aree a bosco individuate dal PUTT/P e individuato alcune ulteriori aree a bosco. In particolare si rileva, in merito alla individuazione grafica delle aree annesse a compagini boschive esterne (come area di pertinenza) al territorio comunale ma comunque incidenti (come area annessa) sul territorio comunale di Acquaviva delle Fonti, prescritta con DGR 141 del 14/2/2006, che il PRG ha riportato, all'interno del territorio comunale, la sola area annessa di una compagine boschiva (posta a sud della Masseria Vecchiaia) esterna al limite amministrativo del territorio comunale, non riportando invece le aree annesse delle numerose compagini in prossimità delle Masserie Vicario e Collone.

Per quanto attiene alla regolamentazione di riferimento ed attinente ai predetti Ambiti Territoriali Distinti (bosco) il PRG, così come riportato nelle NTA del PRG (art. 84.5), applica per l'area di pertinenza e per l'area annessa un regime di tutela sostanzialmente analogo a quello definito dall'art.3.10 delle NTA del PUTT/P.

Ancora si rileva che il PRG non ha riportato graficamente alcuna area percorsa da incendio pur essendo il territorio comunale di Acquaviva delle Fonti comunque interessato dalle predette aree censite dal Corpo Forestale dello Stato. Si prescrive pertanto:

- (i) il riporto sugli elaborati di PRG dell'area annessa relativa alle compagini boschive in prossimità delle masserie Vicario e Collone, ancorchè ricadenti nel territorio comunale di Cassano Murge;
- (ii) l'approfondimento delle ricognizioni delle aree di pertinenza e aree annesse dei boschi, anche in relazione alle indicazioni contenute nella carta vegetazionale di cui alla deliberazione della Giunta Regionale n. 1 dell'11 gennaio, documentandone opportunamente ogni scostamento;
- (iii) l'individuazione ed il riporto sulla cartografia di PRG delle aree di pertinenza e aree annesse, delle aree boscate percorse da incendio con l'applicazione dello stesso regime di tutela e delle prescrizioni di base previste per i Boschi.

Nelle more di tali approfondimenti, si prescrive l'applicazione al complesso delle aree boscate individuate dal PRG e delle aree boscate percorse dal fuoco censite dal Corpo Forestale dello Stato delle tutele di cui all'art. 84.5 delle NTA del PRG.

BENI NATURALISTICI (3.11)

Il PUTT/P definisce, all'art. 3.11 delle NTA, le emergenze del sistema botanico vegetazionale-faunistico

classificabili come “beni naturalistici” ovvero le “le zone di riserva (amministrazione statale)-i biotopi -i siti di riconosciuto rilevante valore scientifico naturalistico sia floristico sia faunistico -i parchi regionali e comunali”

Per quanto attiene all'individuazione, a controllo ed integrazione delle perimetrazioni già operate, il PUTT/P prescrive che, in sede di formazione degli strumenti urbanistici generali, deve essere effettuata “la verifica e la riperimetrazione delle individuazioni del Piano e la individuazione dei beni naturalistici di riconosciuto rilevante valore scientifico presenti nello stesso territorio”. Il PUTT/P riconosceva la presenza di un biotopo in corrispondenza del bosco a fragno e rovere denominato “Luciani” e nè tale componente nè altro biotopo appare individuato nel PRG e dagli elaborati scritto-grafici prodotti non si evince se la ricognizione delle predette emergenze risulti essere stata (o meno) effettuata dal PRG.

Il PRG ha perimetrato nella tavola degli ATD del sistema botanico vegetazionale, il SIC (“Murgia Alta” e “Bosco di Mesola”) ed la ZPS (“Murgia Alta”) individuati, ai sensi della Direttiva 92/43/CEE e 79/409/CEE, nel D.M. 3/4/2000 senza però introdurre nelle NTA alcun regime di tutela.

Si prescrive, ai fini della identificazione come “biotopi”, la ricognizione di aree di pertinenza e aree annesse degli habitat di pregio ricadenti all'interno delle perimetrazioni SIC-ZPS come meglio esplicitati nelle schede Natura 2000, con precisa individuazione cartografica delle relative aree di pertinenza e aree annesse, e l'applicazione di un adeguato regime di Tutela.

Nelle more di detta ricognizione, si prescrive l'applicazione ai perimetri dei predetti SIC-ZPS delle tutele di cui all'art. 3.11 delle NTA del PUTT/P.

Quanto innanzi fermo restando, per tutti gli interventi ricadenti all'interno del perimetro SIC-ZPS, l'applicazione delle disposizioni di cui alla L.R. n. 11/2001 ed art.5 del D.P.R.n. 357/97, come modificato ed integrato dall'art.6 del D.P.R. n°120/2003, che obbligano tutti gli interventi di trasformazione dell'attuale assetto alla preventiva valutazione d'incidenza ambientale.

ZONE UMIDE (3.12)

Il PUTT/P definisce, all'art. 3.12 delle NTA, le emergenze del sistema botanico vegetazionale-faunistico classificabili come “zone umide” ovvero i “sistemi terra-acqua costieri ed interni, naturali ed artificiali, palustri e lacuali, di rilevante importanza naturalistica”

Per quanto attiene all'individuazione, a controllo ed integrazione delle perimetrazioni già operate, il PUTT/P prescrive che, in sede di formazione degli strumenti urbanistici generali, deve essere effettuata “la verifica e la riperimetrazione delle individuazioni del Piano e la individuazione dei beni naturalistici di riconosciuto rilevante valore scientifico presenti nello stesso territorio.” Il PRG, con riferimento alla predetta definizione, non ha individuato, in analogia alla cartografia tematica del PUTT/P, alcuna delle predette emergenze. Si prende atto di quanto prospettato dal Comune.

AREE PROTETTE (3.13)

Il PUTT/P definisce, all'art.3.13 delle NTA, le emergenze del sistema botanico vegetazionale-faunistico classificabili come “aree protette” ovvero le zone faunistiche definite dalla L.R. n.10/84 come “oasi di protezione-zone di ripopolamento e cattura-zone umide e quelle definite come riserva naturale orientata, riserva naturale integrale, riserva naturale biogenetica - riserva naturale forestale di protezione”. Per quanto attiene all'individuazione, a controllo ed integrazione delle perimetrazioni già operate, il PUTT/P prescrive che, in sede di formazione degli strumenti urbanistici generali, deve essere effettuata “la verifica e la riperimetrazione delle individuazioni del Piano e la completa ricognizione del territorio oggetto del piano con la individuazione delle aree protette presenti nello stesso territorio”.

Il PRG, con riferimento alla predetta definizione, ha individuato una delle predette emergenze in analogia con le perimetrazioni già effettuate dal PUTT/P ed in particolare risulta individuata, nella Tav. n. 5.1 scala 1:25000 e Tav 5.1/a, 5.1/b, 5.1/c scala 1:10000, il vincolo faunistico denominato “zona di ripopolamento e cattura “Mazzacavallo” e “zona di ripopolamento e cattura ”Corvello nuovo”.

Per quanto attiene alle perimetrazioni dei predetti ATD (vincoli faunistico) le NTA del PRG introducono

un regime di tutela in linea di massima analogo a quello definito dal PUTT/P (art. 84.10 delle NTA del PRG) e pertanto non si solleva alcuna obiezione in ordine a quanto proposto.

BENI DIFFUSI DEL PAESAGGIO AGRARIO (3.14)

Il PUTT/P definisce, all'art.3.14 delle NTA, i cosiddetti "beni diffusi nel paesaggio agrario" con notevole significato paesaggistico oggetto di specifica tutela, ovvero:

- a) le piante isolate o a gruppi, sparse, di rilevante importanza per età, dimensione, significato scientifico, testimonianza storica;
- b) le alberature stradali e poderali;
- c) le pareti a secco, con relative siepi, delle divisioni dei campi in pianura e dei terrazzamenti in collina, delle delimitazioni delle sedi stradali.

Per quanto attiene all'individuazione dei "beni diffusi nel paesaggio agrario", il PUTT/P, considerata la scala della sua elaborazione, non ha censito alcun "bene" rinviando l'individuazione dei predetti beni paesaggistici agli strumenti urbanistici generali.

Con riferimento alla predetta definizione il PRG non ha individuato, all'interno di tutto il territorio comunale, alcuna delle emergenze sopra citate, pur fissando per esse una disciplina di tutela (art. 84.8 delle NTA). Si rappresenta che il PRG non ha altresì provveduto a censire la presenza di uliveti secolari che presentano i caratteri di monumentalità, come definiti dall'art. 2 della LR 4/6/2007 n. 14, finalizzata alla "Tutela e valorizzazione del paesaggio degli ulivi monumentali della Puglia" (BURP n. 83 del 7/6/2007).

Si prescrive la completa ricognizione delle aree di pertinenza e aree annesse, dei beni diffusi nel paesaggio agrario, con particolare riferimento agli uliveti monumentali, anche secondo quanto disposto dalla citata LR n°14/2007, a cui riferire il regime di tutela previsto, tenuto conto del primo elenco provvisorio degli ulivi monumentali della Puglia di cui alla DGR n. 345 del 8 marzo 2011, ed eventuali successivi aggiornamenti.

Nelle more di detta ricognizione si prescrive che l'istanza per il rilascio di ogni titolo abilitativo, in area agricola, e per le aree non agricole al di fuori dei territori costruiti, dovrà essere corredata obbligatoriamente, da una dettagliata relazione paesaggistica, asseverata dal progettista, sulle peculiarità paesaggistico-ambientali dei siti interessati, che possa consentire l'esatta individuazione e la conseguente tutela dei predetti "beni diffusi nel paesaggio agrario", ed in particolare delle alberature monumentali. Qualora detta relazione faccia emergere la presenza dei beni in questione, il titolo abilitativo edilizio è subordinato alla preventiva autorizzazione paesaggistica.

SISTEMA DELLA STRATIFICAZIONE STORICA

Con riferimento al sistema della stratificazione storica, come individuato dalla cartografia tematica del PUTT/P (serie n. 5, n. 7, n. 8 degli atlanti della documentazione cartografica) e disciplinato dal Titolo III, Capo IV delle NTA (artt. 3.15, 3.16, 3.17, 3.18, delle NTA del PUTT/P) si evidenzia quanto segue.

ZONE ARCHEOLOGICHE (3.15)

Il PUTT/P tra le componenti storico-culturali definisce, all'art.3.15 delle NTA, le "zone archeologiche" ovvero i beni culturali archeologici vincolati e quelli segnalati, di riconosciuto rilevante interesse scientifico, ai sensi del titolo I del D.vo n.490/1999 oggi D.Lgs.42/2004. Per quanto attiene all'individuazione, a controllo ed integrazione delle perimetrazioni già operate, il PUTT/P prescrive che in sede di formazione degli strumenti urbanistici generali debba essere effettuato il controllo e la eventuale modificazione di dette elencazioni e perimetrazioni.

Il PRG relativamente al tematismo "zone archeologiche" ha individuato nella relativa cartografia (TAV.5.3 scala 1:25000, TAV.5.3/a, 5.3/b, 5.3/c scala 1:10000), la denominazione, la località, l'identificazione catastale e l'ubicazione geografica delle aree archeologiche.

Per quanto attiene alle predette emergenze, il PRG ha proceduto ad una individuazione di dettaglio

ovvero alla graficizzazione e definizione delle specifiche aree di pertinenza (area direttamente interessata dal “bene” oggetto di tutela) e delle relative aree annesse dimensionate di una larghezza media di mt. 100.

Dalla relazione allegata nonché dagli elaborati grafici non viene operata la distinzione tra aree archeologiche propriamente dette (beni culturali archeologici vincolati) e segnalazioni archeologiche individuate dal PUTT/P ovvero dal PRG. Si precisa che per le sole aree archeologiche propriamente dette vige il regime autorizzatorio di cui al Dlgs 42/2004.

Per quanto attiene alla disciplina di tutela dei predetti Ambiti Territoriali Distinti (zone archeologiche) il PRG, così come riportato nelle norme tecniche di attuazione allegata (art. 84.6 delle NTA), applica per l'area di pertinenza e per l'area annessa al “bene” individuato un regime di tutela sostanzialmente analogo a quello definito dalle NTA del PUTT/P.

Per quanto attiene alle perimetrazioni dei vincoli e delle segnalazioni archeologiche non si solleva alcuna obiezione.

Il PRG ha inoltre individuato in cartografia anche due tracciati tratturali ed in particolare il tratturo contraddistinto con il N. 72 Santeramo del Colle - Laterza ed il tratturo contraddistinto con il n. 92 Curtomartino. Per i predetti tratturi è stata graficamente definito solo il tracciato e non già l'area di pertinenza e annessa. In ordine ai predetti tracciati tratturali il PRG ha fissato la disciplina di tutela (art. 84.7 delle NTA di PRG) che risulta in linea di massima analoga a quella definita dalle NTA del PUTT/P. Non appaiono invece individuati il Tratturello contraddistinto con il n. 91 Cassano Murge - Canneto e il tratturo contraddistinto con il n. 92 Curtomartino per la parte grossomodo coincidente con il confine amministrativo ovest, in località Masseria Collone.

Si prescrive pertanto l'approfondimento, con perimetrazione su catastale di aree di pertinenza e aree annesse, delle individuazioni dei vincoli e delle segnalazioni archeologiche nonché dei tracciati tratturali, anche in relazione a quanto identificato nella ricognizione delle aree tutelate per legge (art.142 lettera “m”, Decreto legislativo 22 gennaio 2004 n. 42), validata in data 18 novembre 2010 dalla Direzione Regionale dei Beni Culturali e Paesaggistici della Puglia e dal Servizio Assetto del Territorio della Regione Puglia nell'ambito dell'accordo di copianificazione per l'approvazione del Piano Paesaggistico Territoriale Regionale e con la Carta dei Beni Culturali elaborata nell'ambito della redazione dello stesso Piano Paesaggistico Territoriale Regionale, documentandone opportunamente ogni scostamento.

Nelle more di detti approfondimenti si prescrive l'applicazione delle tutele di cui all'art. 84.7 delle NTA di PRG al complesso dei vincoli e delle segnalazioni archeologiche individuate dal PRG, nonché identificati nella ricognizione delle aree tutelate per legge (art.142 lettera “m”, Decreto legislativo 22 gennaio 2004 n. 42), validata in data 18 novembre 2010 dalla Direzione Regionale dei Beni Culturali e Paesaggistici della Puglia e dal Servizio Assetto del Territorio della Regione Puglia nell'ambito dell'accordo di copianificazione per l'approvazione del Piano Paesaggistico Territoriale Regionale, con relativa area annessa di 100 mt.

BENI ARCHITETTONICI EXTRAURBANI (3.16)

Il PUTT/P, tra le componenti storico-culturali, definisce, all'art. 3.16 delle NTA, i “beni architettonici extraurbani” ovvero le opere di architettura vincolate come beni culturali ai sensi del titolo I del D.vo n. 490/1999 (oggi D.Lgs.42/2004) e le opere di architettura segnalate di riconosciuto rilevante interesse storico-architettonico-paesaggistico extraurbane.

Per quanto attiene all'individuazione, a controllo ed integrazione delle individuazioni già operate, il PUTT/P prescrive che, in sede di formazione degli strumenti urbanistici generali, deve essere effettuato il controllo e l'eventuale modificazione/integrazione.

Il PRG con riferimento al tematismo “beni architettonici extraurbani”, negli elaborati grafici (Tav. 5.3 scala 1:25000, Tav. 5.3/a, 5.3/b, 5.3/c scala 1:10000) e nella relazione (A2), ha individuato nel dettaglio tali componenti (“vincoli e delle segnalazioni architettoniche” e “masserie ed edifici rurali di interesse storicoarchitettonico” a mezzo di apposite schede la denominazione, la località, la categoria tipologica,

lo stato di conservazione, ed inoltre per alcuni manufatti, ha prodotto anche un rilievo fotografico.

Per quanto attiene ai vincoli e alle segnalazioni architettoniche il PRG ha proceduto alla graficizzazione e definizione su aerofotogrammetrico delle specifiche aree di pertinenza (area direttamente interessata dal “bene” oggetto di tutela) e delle relative aree annesse (larghezza media di mt.100). Per quanto attiene invece alle “masserie ed edifici rurali di interesse storico-architettonico il PRG ha provveduto alla semplice individuazione, senza definirne aree di pertinenza e aree annesse. Con riferimento alla disciplina di tutela attinente ai predetti Ambiti Territoriali Distinti (vincoli e segnalazioni architettoniche, masserie ed edifici rurali d’interesse storico-architettonico) il PRG, così come riportato nelle norme tecniche di attuazione allegata (art. 84.6), applica per l’area di pertinenza e per l’area annessa al “bene” individuato un regime di tutela sostanzialmente analogo a quello definito dalle NTA del PUTT/P.

Per quanto attiene alle perimetrazioni dei predetti ATD (beni architettonici extraurbani) si prescrive:

i) l’approfondimento delle individuazioni dei vincoli e delle segnalazioni architettoniche extraurbane operate dal PRG anche in relazione ai beni identificati nella Carta dei Beni Culturali di cui alla deliberazione della Giunta Regionale n. 1 dell’11 gennaio 2010;

ii) la puntuale individuazione su cartografia catastale delle aree di pertinenza e delle aree annesse a detti vincoli e segnalazioni, nonché la predisposizione di schede di analisi tecniche e documentali a corredo dei medesimi ATD che integrino, anche con una descrizione, le schede già predisposte.

Nelle more di detti approfondimenti, si prescrive l’applicazione delle tutele di cui all’art. 84.6 delle NTA del PRG, ai “vincoli e delle segnalazioni architettoniche” unitamente alle “masserie ed edifici rurali di interesse storico-architettonico” individuate dal PRG, considerando l’area annessa dimensionata nella misura di 200mt dal sedime del manufatto edilizio.

PAESAGGIO AGRARIO (3.17)

Il PUTT/P, all’art.3.17 delle NTA, riconosce come “paesaggio agrario” di interesse storico-culturale sia quello dei siti ove permangono i “segni” della stratificazione storica dell’organizzazione sociale (usi civici), insediativa (edificazione, infrastrutturazione) e delle tecniche di conduzione agricola, sia quello dei siti che costituiscono il contesto di riferimento visuale e formale dei centri storici (centri collinari e/o di versante, centri sul mare).

Per quanto attiene agli Usi Civici nè il PUTT, nè il PRG individuano alcuna area gravata da Usi Civici. Per quanto attiene all’individuazione dei siti del “paesaggio agrario” di interesse storico-culturale il PUTT/P, considerata la scala della sua elaborazione, il PUTT/P ha censito solo in parte alcuni siti rinviando comunque il controllo, il completamento e la verifica delle individuazioni agli strumenti urbanistici generali.

Il PRG con riferimento alla predetta definizione di “paesaggio agrario”, non ha individuato tali beni stante la scala di rappresentazione pur risultando, la quasi totalità del territorio comunale, diffusamente caratterizzato dalla presenza dei “segni” della stratificazione storica dell’organizzazione insediativa nell’agro (edificazione a trullo, lamie, masserie, infrastrutturazione, muretti a secco, portali, edicole votive, piccole cappelle, ecc.) e delle tecniche di conduzione agricola (campi parietati con le tipiche colture a vigneto, terrazzamenti, pozzi e cisterne, aie, specchie, etc.). Per quanto attiene alla disciplina di tutela degli elementi che caratterizzano il paesaggio agrario il PRG con le proprie NTA (art. 38 ed art. 84.8) ha apposto generali norme di tutela del paesaggio agrario.

Si prescrive, stante le descritte carenze dell’apparato normativo e degli elaborati scritto-grafici del PRG, l’individuazione dei lembi e degli elementi ancora integri che caratterizzano con la loro presenza il “paesaggio agrario” (così come definito dall’art. 3.17 delle NTA del PUTT/P).

Nelle more della predetta ricognizione si prescrive che, l’istanza per il rilascio di ogni titolo abilitativo, in area agricola, e per le aree non agricole al di fuori dei territori costruiti, dovrà essere corredata obbligatoriamente, da una dettagliata relazione paesaggistica, asseverata dal progettista, sulle peculiarità paesaggistico-ambientali dei siti interessati, che possa consentire l’esatta individuazione e la conseguente tutela, dei predetti “segni” della stratificazione storica dell’organizzazione insediativa

nell'agro (edificazione a trullo, lamie, masserie, infrastrutturazione, muretti a secco, portali, edicole votive, piccole cappelle, ecc.) e delle tecniche di conduzione agricola (campi parietati con le tipiche colture a vigneto, terrazzamenti, pozzi e cisterne, aie, specchie, etc.). Qualora detta relazione faccia emergere la presenza dei beni in questione, il titolo abilitativo edilizio è subordinato alla preventiva autorizzazione paesaggistica.

PUNTI PANORAMICI (3.18)

Il PUTT/P all'art. 3.18 delle NTA, definisce come "punti panoramici e strade panoramiche i siti da cui si hanno le condizioni visuali per percepire aspetti significativi del paesaggio pugliese".

Per quanto attiene all'individuazione dei "punti panoramici" il PUTT/P, considerata la scala della sua elaborazione, ha rinviato l'individuazione agli strumenti urbanistici generali.

Il PRG, con riferimento alla predetta definizione, non ha individuato alcun sito panoramico avente notevole significato paesaggistico né ha fissato, conseguentemente, alcun regime di tutela.

Si rappresenta che dagli elaborati scritto-grafici prodotti non si evince se la ricognizione delle predette componenti, a prescindere dall'assenza di specifiche indicazioni rivenienti dal PUTT/P, risulti essere stata (o meno) effettuata dal PRG per il territorio oggetto di pianificazione. Si prende atto di quanto prospettato dal Comune, rilevando comunque la necessità di esplicitare se la mancanza di indicazioni è dovuta a carenza di approfondimenti ovvero allo stato di fatto.

c) PERIMETRAZIONE DEGLI AMBITI TERRITORIALI ESTESI (ATE)

Oltre a tutti gli ATD identificati sono stati ridefiniti dal PRG anche gli ATE ovvero i diversi livelli di tutela per gli ambiti territoriali presenti nel territorio comunale. In particolare il PRG ha individuato i seguenti Ambiti Territoriali Estesi (Tav. 6.1 scala 1:25000 e Tav.6.1/a, 6.1/b, 6.1/c scala 1:10.000):

- ambito di "valore rilevante B";
- ambito di "valore distinguibile C";
- ambito di "valore relativo D".
- ambito di "valore normale E"

Si evidenzia che gli ATE individuati dal PRG, in presenza di sostanziali modificazioni apportate alla configurazione ed al numero nonché alla stessa localizzazione degli ATD individuati nella relazione e nella documentazione cartografica prodotta, sono stati rimodulati rispetto alla loro configurazione originaria ovvero sono sostanzialmente difformi, come configurazione planimetrica e come classificazione, alle "originarie" tavole tematiche relative agli ATE del PUTT/P.

Gli approfondimenti operati evidenziano pertanto una maggiore tutela paesaggistica introdotta dal PRG in argomento nonché una sostanziale correlazione tra tutti gli ATD individuati nella cartografia di PRG e gli ATE proposti che sono risultati "derivati" e "riammagliati", rispettivamente sia come classificazione che come conformazione, in funzione del livello e della localizzazione dei valori paesaggistici oggettivamente espressi dal territorio comunale di Acquaviva delle Fonti.

Si prende atto di quanto prospettato dal Comune, fermo restando gli ulteriori approfondimenti richiesti in questa sede che comporteranno implementazione e conseguente riconfigurazione degli ATD e degli ATE e quindi una maggiore tutela del territorio.

CONCLUSIONI

Tutto ciò premesso e considerato si ritiene di poter rilasciare il parere paesaggistico di cui all'art. 5.03 delle NTA del PUTT/P con le seguenti prescrizioni:

- 1) approfondimento delle ricognizioni per ogni singolo tematismo (ATD) per il quale sono state riscontrate carenze nelle norme e nelle cartografie;
- 2) applicazione del regime di tutela transitorio innanzi esplicitato per ogni fattispecie considerata fino alle determinazioni da parte del Consiglio Comunale e successivamente della Giunta Regionale, in merito al

complesso degli approfondimenti richiesti, secondo le procedure di cui all'art. 5.06 delle NTA del PUTT/p.

Il tutto con l'intesa che il Comune di Acquaviva delle Fonti adempia agli approfondimenti richiesti al punto 1), finalizzati ad una maggiore tutela del territorio, nel termine di 180 giorni dalla pubblicazione del presente provvedimento sul BURP.

B. ASPETTI URBANISTICI

a. NUOVI ELABORATI SCRITTO-GRAFICI ADOTTATI CON DELIB. CC N.35/2008

In ordine alle determinazioni comunali di adeguamento e/o controdeduzioni alle prescrizioni regionali, si rileva che le stesse ricomprendono l'elaborazione e produzione di supporti e rappresentazioni cartografiche nuove (più accurate), rispetto alle tavole del PRG adottato, pubblicato ed esaminato in sede regionale con la delibera G.R. n.141/2006.

Ciò rilevato, resta ben inteso che dette nuove elaborazioni e cartografie -proposte in questa sede dal Comune di Acquaviva-rivestono funzione essenzialmente di carattere esplicativo e specificativo -e non sostitutivo-delle tavole e previsioni pianificatorie precedentemente adottate.

I contenuti delle medesime, inoltre, valgono esclusivamente nei limiti dell'adeguamento scrittografico alle prescrizioni complessive espresse con la delibera di G.R. n.141/2006, atteso che, nella presente fase del procedimento di approvazione del PRG e di controdeduzioni comunali ex art.16/co.11° della L.r. n.56/1980, non sono ammissibili eventuali modificazioni e/o varianti rispetto alle determinazioni ed atti precedentemente adottati, se non strettamente conseguenti al recepimento (ancorchè parziale) delle prescrizioni regionali ed al concorde accoglimento delle osservazioni dei cittadini.

Quanto innanzi, a valere anche per i nuovi testi delle Norme Tecniche di Attuazione e del Regolamento Edilizio predisposti.

Ciò nondimeno, nel merito puntuale delle determinazioni di adeguamenti e/o controdeduzioni comunali si rileva e si rappresenta, in rapporto specifico alle prescrizioni e modifiche regionali, in termini riepilogativi e conclusivi, quanto di seguito riportato (si fa riferimento, in particolare, ai contenuti dell'elaborato "R -Relazione descrittiva degli adeguamenti" e suoi allegati):

b. SETTORE RESIDENZIALE - SOVRADIMENSIONAMENTO

Si rammenta che il fabbisogno residenziale di nuove stanze è stato rideterminato, al punto 2.3.1 della Relazione-parere del Comitato Ristretto, in 7.981 stanze, ottenuto quale media dei valori rivenienti dai due procedimenti di calcolo di cui ai "Criteri" approvati con la delibera di G.R. n.6320/1989 (1° procedimento, per abitanti: 7.443 stanze; 2° procedimento, per famiglie: 8.518 stanze).

Coerentemente con le determinazioni regionali, il Comune fa pertanto riferimento nelle proprie controdeduzioni al suddetto dato di 7.981 nuove stanze, nel quale ricondurre il dimensionamento del fabbisogno del settore residenziale, a fronte di 8.926 stanze quale capacità insediativa indicata dal PRG nelle zone residenziali e miste (cfr. tabella a pag.13 della Relazione del PRG adottato).

Ciò premesso, il ridimensionamento è stato operato attraverso la riduzione percentuale degli indici di fabbricabilità territoriale delle zone del PRG.

Sono state escluse dalla riduzione dell'indice la zona CU1, parzialmente la zona CU2 (comparti n.1, n.2 e parte del n.3) e la zona CU3, che -viene precisato- conservano gli Ift del PdF.

Viene specificato altresì che la rideterminazione della volumetria residenziale tiene conto dei pareri del Consiglio Comunale nell'esame delle osservazioni relative alle seguenti zone omogenee (si riportano testualmente le precisazioni esposte nel paragrafo 7 dell'elaborato R delle controdeduzioni):

"Zone di espansione urbanizzata CU

Per tali zone le volumetrie da inserire nel PRG sono quelle derivanti dall'applicazione degli Ift contenuti nelle tabelle riportate all'art.72 delle NTA del PRG adottato.

Zone di riqualificazione urbana F5

Prevedere, conformemente alla volontà già espressa dal Consiglio in sede di esame delle osservazioni, di attribuire al 20% delle aree F5 una volumetria residenziale secondo gli indici della zona B2.”

In particolare, indicati in 112 mc/stanza il parametro di riferimento, comportante un fabbisogno volumetrico pari a (7.981 x 112 =) mc.893.872, ed in 6,36% la riduzione percentuale media da apportare agli lft (determinata con riferimento alla volumetria complessiva), viene riportato il seguente quadro finale delle capacità insediative residenziali delle zone interessate (cfr. prima tabella al già citato paragrafo 7 dell'elaborato R):

Zone lft adeguato mc/mq	Volume mc
-------------------------	-----------

B3 2,06 79.712

CU1 (ex C1) 2,80 20.647

CU2 (ex C2), comparti 1 e 2 2,00 138.992

CU2 (ex C3), comparti 3-parte, 4 e 5 1,87 133.103

CU2 (ex C3), comparto 3-parte 0,30 7.648

CU2 (ex E), comparto 3-parte 0,38 6.047

CU3 (ex C3) 0,30 1.407

C1 1,32 29.791

C2 0,75 91.739

C3 0,38 282.954

D5 0,26 (aliquota vol. res. 1/3) 50.315

F5 5,00 (aliquota sup. res. 20%) 51.126

Totale volume residenziale del PRG adeguato 893.461

(contenuto nel fabbisogno come calcolato dal Comune).

Dal prospetto innanzi riportato vanno però sottratte le volumetrie relative alle zone “F5”, per le motivazioni di cui ai punti “B/a”, “B/g17” ed “B/h” del presente provvedimento, laddove si è precisato che nella presente fase del procedimento di approvazione del PRG e di controdeduzioni comunali ex art.16/co.11° della L.r. n.56/1980, non sono ammissibili eventuali modificazioni e/o varianti rispetto alle determinazioni ed atti precedentemente adottati, se non strettamente conseguenti al recepimento (ancorchè parziale) delle prescrizioni regionali ed al concorde accoglimento delle osservazioni dei cittadini.

Ne discende che il volume residenziale totale del prospetto suddetto ammonta, al netto delle zone “F5”, a mc.842.335 (ovvero a 8.423 stanze, con un supero di circa 500 stanze rispetto al dato di 7.981 stanze, non rilevante significativamente nell'economia generale del PRG, e ciò anche in considerazione del lasso di tempo intercorso dall'analisi del fabbisogno residenziale). Ciò stante, con la detrazione delle zone “F5”, si prende atto del suddetto ridimensionamento degli indici, come responsabilmente proposto dal Comune.

c. SETTORE RESIDENZIALE - DEFINIZIONE COMPARTI PEREQUATIVI

In esecuzione della presente prescrizione, sono stati individuati complessivamente n.11 comparti, come di seguito descritti:

“- n.10 comparti di perequazione che ricomprendono sia le nuove zone di espansione residenziale (C1 - C2 -C3 -D5) che le aree a standard di cui all'art.3 del DM n.1444/68 (S1 -S2 -S3 -S4) e le aree destinate alla viabilità di PRG interne ai comparti, per una superficie territoriale di 336.028 mq.;

- n.1 comparto di perequazione che ricomprende sia le zone di espansione residenziale Cu2 (con lft = 2 mc/mq) che le aree a standard del P.diF. non ancora acquisite, per una superficie territoriale di 131.220 mq..”

Per ognuno di detti comparti è stata elaborata una scheda esplicativa delle superfici e dei volumi, con il seguente riepilogo finale:

comparto n. 1 mc. 114.980

comparto n. 2 mc. 37.671

comparto n. 3 mc. 42.728

comparto n. 4 mc. 68.843

comparto n. 5 mc. 34.075

comparto n. 6 mc. 45.428

comparto n. 7 mc. 25.484

comparto n. 8 mc. 28.472

comparto n. 9 mc. 29.519

comparto n. 10 mc. 33.418

comparto n. 11 mc. 133.103

volume totale nei comparti mc. 593.722

a sommare:

zone B3 mc. 79.712

zone CU1 (lft = 2,80 mc/mq) mc. 20.647

zone CU2 (lft = 2,00 mc/mq) mc.138.992

zone CU2 (lft = 0,30 mc/mq) mc. 7.648

zone CU3 (lft = 0,40 mc/mq) mc. 1.407

zone F5 (20% con lft = 5 mc/mq) mc. 51.126

totale volumi residenziali mc.893.254

(contenuto nel fabbisogno come calcolato dal Comune).

Come già esposto al precedente punto "B/b", dal prospetto innanzi riportato vanno però sottratte le volumetrie relative alle zone "F5", per le motivazioni di cui ai punti "B/a", "B/g17" ed "B/h" del presente provvedimento, laddove si è precisato che nella presente fase del procedimento di approvazione del PRG e di controdeduzioni comunali ex art.16/co.11° della L.r. n.56/1980, non sono ammissibili eventuali modificazioni e/o varianti rispetto alle determinazioni ed atti precedentemente adottati, se non strettamente conseguenti al recepimento (ancorchè parziale) delle prescrizioni regionali ed al concorde accoglimento delle osservazioni dei cittadini.

Ne discende che il volume residenziale totale del prospetto suddetto ammonta, al netto delle zone "F5", a mc.842.335 (ovvero a 8.423 stanze, con un supero di circa 500 stanze rispetto al dato di 7.981 stanze, non rilevante significativamente nell'economia generale del PRG, e ciò anche in considerazione del lasso di tempo intercorso dall'analisi del fabbisogno residenziale). Ciò stante, con la detrazione delle zone "F5", si prende atto delle suddette perimetrazioni, come responsabilmente proposte dal Comune.

d. SETTORE PRODUTTIVO - STRALCIO ZONE "D3" E "D4"

Si rammenta che lo stralcio delle presenti zone (con riclassificazione delle stesse come zona agricola E2) è stato determinato dal Comitato Ristretto in quanto ritenute sovradimensionate in rapporto alle effettive necessità del settore produttivo (punto 2.4.1 e punto 3.1.2 della Relazione-parere), fatta salva diversa dimostrazione in sede di controdeduzioni.

In riferimento a quanto innanzi, è stato elaborato un rapporto di settore specialistico (Tav. A.1), in base al quale le previsioni del PRG vengono ritenute dal Comune complessivamente congrue rispetto alle prospettive di sviluppo economico ed integralmente riproposte.

Per quanto attiene segnatamente alla zona D4, composta da n.3 comparti, viene peraltro specificato quanto segue:

"- i comparti D4.01 (superficie mq. 16.352) e D4.02 (superficie mq. 44.963) sono relativi ad insediamenti esistenti e realizzati in forza di Varianti al Programma di Fabbricazione, come riportato nella 'Tav.3 -

Territorio urbano: stato giuridico', i quali pertanto vanno necessariamente confermati;

- il comparto D4.03 (superficie mq.494.005) di nuova previsione che ricomprende, per gran parte, le aree oggetto di una procedura di accesso alla Programmazione negoziata di cui all'art. 2, comma 203 lettera e) della legge n.662/1996 presentata dal 'Consorzio Acquaviva 2000', esaminata ed approvata, ai sensi della delibera CIPE 25/02/94, dalla Regione con delibera di Giunta del 29/09/99, ma non ammessa a finanziamento dal Ministero del Tesoro, Bilancio e Programmazione Economica."

Ciò stante, si prende atto delle suddette verifiche e specificazioni, come responsabilmente proposte dal Comune, sulla scorta del rapporto specialistico e degli atti posti in essere.

e. STRALCIO DELLE ZONE "C4" E "C5" ED INOLTRE DELLE ZONE "F6" IN LOCALITA' COLLONE

Per quanto attiene alle previsioni afferenti alla località Collone, si rammenta che il Comitato Ristretto ha determinato, al punto 3.1.2 della Relazione-parere, lo stralcio delle zone "C4 turistico-residenziali" (mq.512.985; mc.153.985) e delle zone "C5 -turistico-alberghiera" (mq.226.888; mc.136.128), per carenza di motivazioni in ordine alla effettiva necessità di dimensionamento, nonché al nuovo e diverso disegno urbanistico rispetto alle previgenti previsioni, fatte salve le aree già tipizzate dal PdF vigente ed oggetto di piani attuativi approvati.

Per la stessa località, interessata dalla presenza dell'area "pSIC -IT9120003 Bosco di Mesola", a seguito di valutazione d'incidenza, l'Ufficio Parchi regionale, con proprie note prot.10151/2005 e prot.185/2006, ha determinato lo stralcio delle zone C4, C5 ed F6 e la conferma della zona F2, intesa come riferita alla "Tav.9 -Osp." allegata alla istanza comunale di valutazione di incidenza del 15/11/05.

Le suddette determinazioni regionali sono state peraltro riconfermate con ulteriore recente nota prot.16058 in data 13/11/08 (in riscontro di "richiesta di riesame", giusta nota prot.13348 del 22/07/08 del Comune di Acquaviva).

A fronte dei predetti esiti della valutazione d'incidenza, di cui alle note prot.10151/2005 e prot.185/2006 dell'Ufficio Parchi regionale, il Comune stesso, in riferimento inoltre ad accoglimento di osservazioni, ripropone le previsioni insediative relative all'area extraurbana "Collone", secondo il seguente schema riassuntivo:

- turistico-residenziale C4 (ex C3 del PdF)

superficie 3.521.460 mq

ift 0,3 mc/mq

volume 1.056.438 mc

- turistico-alberghiera C5 (ex C4 del PdF)

superficie 239.340 mq

ift 0,7 mc/mq

volume 95.736 mc

- aree per impianto termale ed utilizzazione delle acque minerali D8n

superficie 617.490 mq

ift 0,6 mc/mq

volume 370.494 mc

- osservatorio astronomico F6

superficie 38.250 mq

ift 0,6 mc/mq

volume 22.950 mc

- aree per attrezzature sanitarie e assistenziali F2, parzialmente interessata da edificazione e destinata

ad ampliamento e o potenziamento della struttura esistente.

Nel merito di quanto innanzi, attese le richiamate determinazioni assunte dall'Ufficio Parchi della Regione Puglia con le note prot.10151/2005 e prot.185/2006, a tutt'oggi riconfermate giusta la citata nota prot.16058 in data 13/11/08, e considerata la competenza tecnicoamministrativa specialistica del suddetto Ufficio in materia di valutazione d'incidenza (richiesta dalla presenza dell'area "pSIC - IT9120003 Bosco di Mesola" nella località Collone in questione), in questa sede si ritiene di dover ribadire, con riferimento specifico alle indicazioni della "Tav. 9 - Area extraurbana, in scala 1:5000, datata 1999 - aggiornamento febbraio 2001 - aggiornamento aprile 2001" del PRG adottato, lo stralcio delle zone C4, C5 ed F6, con riclassificazione delle stesse come zona agricola. Resta confermata la zona F2, riferita alla "Tav. 9 -Osp." allegata alla istanza comunale di valutazione di incidenza del 15/11/05, di cui alle suddette note prot. 10151/2005, prot. 185/2006 e prot. 16058/2008 dell'Ufficio Parchi, come innanzi detto. Si precisa inoltre e si ribadisce, in ogni caso, la prevalenza delle valutazioni ambientali di cui alle note dell'Ufficio Parchi regionale, anche con riguardo alle determinazioni del Comitato Ristretto in merito a talune osservazioni accolte (nn. 60/6, 1, 5, 8a, 17a, 20a, 31, 12 f.t. e 13 f.t.), come peraltro già evidenziato nella DGR n.141/2006, laddove testualmente è stato deliberato "...Di decidere, in ordine alle osservazioni presentate, in conformità con quanto proposto in merito dal Comitato Ristretto al punto 3.4 della medesima Relazione-parere, qui in toto condiviso, compatibilmente con le prescrizioni complessive di cui al presente provvedimento."

Restano inoltre confermate, con riferimento sempre alla "Tav.9 - Area extraurbana, in scala 1:5000, datata 1999 - aggiornamento febbraio 2001 - aggiornamento aprile 2001" del PRG adottato, l'area cosiddetta "Lottizzazione esistente", la zona omogenea "D8n", nonché l'area cosiddetta "Parcheggio", in quanto non oggetto di alcuna valutazione negativa anche per gli aspetti ambientali.

Infine, resta la necessità del conseguente recepimento grafico di quanto innanzi, nelle tavole del PRG relative alla località Collone in argomento.

f. ADEGUAMENTO AL PAI

Viene segnalato che l'Autorità di Bacino (AdB), giusta delibera del Comitato Istituzionale (C.I.) n.11 del 18/03/08, ha ripermetrato le aree sottoposte a tutela dal PAI, comprendendo il tratto di lama "Torrente Cimarosa" che lambisce in direzione sud-nord il centro abitato, ed ha predisposto inoltre il reticolo idrografico superficiale.

Ciò premesso, viene precisato negli atti del Comune, che l'adeguamento al PAI è stato effettuato attraverso:

- la perimetrazione nella tav.13 del PRG delle aree AP, MP e BP, conformemente alla delibera C.I. n.11/2008;
- la perimetrazione nelle tavole del PRG del reticolo idrografico superficiale, come individuato dall'AdB;
- l'introduzione nelle NTA del PRG degli specifici art.1.4, art.1.4.1 ed art.1.4.2. Ciò stante, si prende atto delle suddette specificazioni ed integrazioni degli atti, ad oggi operate dal Comune.

g. ADEGUAMENTO DELLE NORME TECNICHE E DEL REGOLAMENTO EDILIZIO

Viene specificato che le NTA ed il RE (ed inoltre la Relazione del PRG) sono stati adeguati alle nuove normative intervenute successivamente all'adozione del PRG stesso, ed in particolare alle seguenti disposizioni di legge:

- DPR 06/06/2001 n.380 "Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia";
- DLgs 29/03/04 n. 99 "Disposizioni in materia di soggetti ed attività, integrità aziendale e semplificazione amministrativa in agricoltura";
- DLgs 22/01/04 n.42 "Codice dei beni culturali e del paesaggio".

Ciò premesso, occorre puntualizzare che, rispetto ai dispositivi normativi delle NTA, resta ferma la

prevalenza delle prescrizioni di carattere generale in ordine alle previsioni e contenuti pianificatori del PRG (come riportate nel presente provvedimento conclusivo), la cui osservanza è a carico degli organi ed uffici comunali, cui compete, assicurarne il coordinamento e la perfetta rispondenza in sede applicativa ed esecutiva del medesimo PRG.

Quanto innanzi con riferimento particolare (ma non esclusivo) alle previsioni urbanistiche afferenti alla località Collone.

Ciò nondimeno, nel merito del nuovo testo delle NTA si ritiene di dover puntualizzare ulteriormente quanto segue:

1. All'art.23 -Distanza dalla strada ecc., a pag.11, dopo il 3° accapo si ripristina la seguente disposizione:

“Le distanze minime dalla strada sono vincolanti per la perimetrazione della sagoma entro terra, escluse le intercapedini tecnologiche.”

in quanto immotivatamente ed incomprensibilmente omessa nel nuovo testo.

2. All'art.64 - Zona A1, a pag.23, si condivide la soppressione della seguente disposizione:

“Standards mq/ab: 18 reperiti nelle immediate vicinanze”

per evidente errore materiale, in relazione ad analoga soppressione disposta per la zona B1 e per la zona B2.

3. All'art.66 - Zona edificata ecc., a pag.26, al punto 3.b si depenna:

“e della L.r. n.20/2001”

in quanto riferimento improprio in presenza di PRG.

4. All'art.69 -Zona di espansione urbanizzata (CU), a pag.31, al punto 2 si sopprime la seguente disposizione:

“Si precisa che il presente comma... delle presenti NTA.”

in quanto dispositivo normativo ex novo e comunque non oggetto di rilievi regionali e conseguente richiesta di controdeduzioni e/o adeguamento.

5. All'art.70.1 - Zona omogenea CU1 ex C1, a pag.32 si sopprime la seguente disposizione:

“d) Per le aree ricomprese nelle maglie CU1 e non tipizzate C1 nel PdF si applicano gli stessi indici della medesima maglia CU1.”

in quanto dispositivo normativo ex novo e comunque non oggetto di rilievi regionali e conseguente richiesta di controdeduzioni e/o adeguamento.

6. All'art.70.2 - Zona omogenea CU2 ex C2, a pag.33 si sopprime la seguente disposizione:

“d) Per le aree ricomprese nelle maglie CU2 e non tipizzate C2 nel PdF si applicano gli stessi indici della medesima maglia CU2.”

in quanto dispositivo normativo ex novo e comunque non oggetto di rilievi regionali e conseguente richiesta di controdeduzioni e/o adeguamento.

7. All'art.70.3 - Zona omogenea CU2 ex C3, a pag.34 si sopprime la seguente disposizione:

“h) Per le aree ricomprese nelle maglie di zone CU2 e non tipizzate nel PdF si applicano gli stessi indici della zona CU2.”

in quanto dispositivo normativo ex novo e comunque non oggetto di rilievi regionali e conseguente richiesta di controdeduzioni e/o adeguamento.

8. All'art.70.4 - Zona omogenea CU2 ex C3, a pag. 35 si sopprime la seguente disposizione:

“l) Per le aree ricomprese nelle maglie di zone CU2 e tipizzate ‘E agricole’ nel PdF si applicano gli stessi indici della zona C3 (porzione maglia CU2.03 di Via Adelfia).”

in quanto dispositivo normativo ex novo e comunque non oggetto di rilievi regionali e conseguente richiesta di controdeduzioni e/o adeguamento.

9. All'art.70.5 - Zona omogenea CU3 ex C3, a pag.36 si sopprime la seguente disposizione:

“b) Per le aree ricomprese nelle maglie di zone CU3 e non tipizzate C3 nel PdF si applicano gli stessi indici della medesima zona CU3.”

in quanto dispositivo normativo ex novo e comunque non oggetto di rilievi regionali e conseguente

richiesta di controdeduzioni e/o adeguamento.

10. All'art.70.5 - Zona omogenea CU3 ex C3, a pag.36 si sopprime la seguente disposizione:

“b) Per le aree ricomprese nelle maglie di zone CU3 e non tipizzate C3 nel PdF si applicano gli stessi indici della medesima zona CU3.”

in quanto dispositivo normativo ex novo e comunque non oggetto di rilievi regionali e conseguente richiesta di controdeduzioni e/o adeguamento.

11. All'art.72.e - Zona omogenea C4, a pag.41 si sopprime la seguente disposizione:

“b) Per le aree C4 ubicate in contrada ‘Collone’... di cui alla deliberazione di Giunta Regionale 14 marzo 2006, n.304.”

in quanto dispositivo normativo ex novo e comunque non oggetto di rilievi regionali e conseguente richiesta di controdeduzioni e/o adeguamento, ed alla luce della prescrizione conclusiva di cui al punto B/e del presente provvedimento.

12. All'art.72.f - Zona omogenea C5, a pag.42 si sopprime la seguente disposizione:

“b) Per le aree C5 ubicate in contrada ‘Collone’... di cui alla deliberazione di Giunta Regionale 14 marzo 2006, n.304.”

in quanto dispositivo normativo ex novo e comunque non oggetto di rilievi regionali e conseguente richiesta di controdeduzioni e/o adeguamento, ed alla luce della prescrizione conclusiva di cui al punto B/e del presente provvedimento.

13. Al medesimo art.72.f -Zona omogenea C5, a pag.42 si ripristina inoltre l'Ifi pari a 0,6 mc/mq, alla luce delle corrispondenti determinazioni del Comitato Ristretto.

14. Art.78 - Zone agricole normali (ATE “E”): Caratteri generali, pagg.50-51-52-53:

a. si depenna il 2° accapo: “Gli interventi da effettuare in zona agricola non devono essere vincolati alla loro idoneità tecnico-produttiva alle esigenze della azienda agricola e del suo conduttore, sia esso imprenditore agricolo o meno.”, in quanto in contrasto con l'art.51/g della L.r. n.56/1980 e peraltro dispositivo normativo ex novo e comunque non oggetto di rilievi regionali e conseguente richiesta di controdeduzioni e/o adeguamento, e si ripristina il testo originario di cui agli accapi 2° e 3° dell'art.79 delle NTA adottate;

b. si depenna il 4° accapo: “Per proprietà con superfici contigue... compreso l'eventuale tetto.”, in quanto contenente parametri ex novo e comunque non oggetto di rilievi regionali e conseguente richiesta di controdeduzioni e/o adeguamento, e si conferma il testo di cui alle corrispondenti determinazioni del Comitato Ristretto;

c. al 5° ed al 6° accapo si ripristinano rispettivamente “già presenti in dette zone E alla data di adozione del PRG” e “esistente alla data di pubblicazione del PRG”, di cui al testo originario dell'art.79 (accapi 5° e 6°) delle NTA adottate, in quanto soppressione inaccoglibile e comunque non oggetto di rilievi regionali e conseguente richiesta di controdeduzioni e/o adeguamento;

d. all'8° accapo: “Nelle aree non sottoposte...”, si depenna:

“deposito e commercializzazione di prodotti per l'edilizia; discoteche; autoparchi e rimessaggi”

in quanto in contrasto con l'art.51/g della L.r. n.56/1980 e peraltro dispositivo normativo ex novo e comunque non oggetto di rilievi regionali e conseguente richiesta di controdeduzioni e/o adeguamento;

e. in prosieguo dell'accapo: “Nelle zone E sono insediabili attività di trasformazione dei prodotti agricoli di produzione locale...”, si ripristina:

“La edificazione connessa con dette attività, sottoposta a concessione edilizia onerosa, è subordinata all'approvazione del Consiglio Comunale del relativo progetto (corredato da apposita relazione esplicitante gli aspetti paesaggistico-ambientali, quelli economico-sociali ed il piano di sviluppo aziendale).”

di cui al testo originario dell'art.79 delle NTA adottate, in quanto soppressione inaccoglibile e comunque non oggetto di rilievi regionali e conseguente richiesta di controdeduzioni e/o adeguamento.

15. Art.79.1 - Zona omogenea E1, pag.54:

a. si ripristinano: “umi mq.10.000”, “standard 6 mq/ab” e “tipologia edilizia unifamiliare” di cui al testo

originario delle NTA adottate (art.82), in quanto modifiche inaccoglibili e comunque non oggetto di rilievi regionali e conseguente richiesta di controdeduzioni e/o adeguamento;

b. si sopprime il punto “b)” e “c)” delle “norme particolari”, alla luce delle corrispondenti determinazioni del Comitato Ristretto;

c. si sopprime il punto e “c)” delle “norme particolari”, in quanto in contrasto con l’art.51/g della L.r. n.56/1980 e peraltro dispositivo normativo ex novo e comunque non oggetto di rilievi regionali e conseguente richiesta di controdeduzioni e/o adeguamento.

16. Art. 79.2 - Zona omogenea E2, pag. 55:

a. si ripristinano: “umi mq. 30.000”, “standard 6 mq/ab”, “altezza max ml.4” e “tipologia edilizia unifamiliare” di cui al testo originario delle NTA adottate (art.82), in quanto modifiche inaccoglibili e comunque non oggetto di rilievi regionali e conseguente richiesta di controdeduzioni e/o adeguamento;

b. si sopprime il punto “c)” delle “norme particolari”, in quanto in contrasto con l’art.51/g della L.r. n.56/1980 e peraltro dispositivo normativo ex novo e comunque non oggetto di rilievi regionali e conseguente richiesta di controdeduzioni e/o adeguamento.

17. All’art. 89 - Aree per attrezzature ed impianti di interesse generale - F5) Aree di riqualificazione urbana, a pag.78 si sopprime la seguente disposizione:

“destina per il 20% della superficie a residenza, con gli indici delle zone ‘B2’ e per il restante 80%”, ed inoltre a pag.79 si sopprimono le prime sette righe (“a) per destinazioni residenziali... 80% superficie maglia”),

in quanto dispositivi normativi ex novo e comunque non oggetto di rilievi regionali e conseguente richiesta di controdeduzioni e/o adeguamento.

18. L’art. 105 -Attuazione PRG ecc., a pag.83 si sopprime, in quanto dispositivo normativo ex novo e comunque non oggetto di rilievi regionali e conseguente richiesta di controdeduzioni e/o adeguamento, ed alla luce della prescrizione conclusiva di cui al punto B/e del presente provvedimento.

Con le suddette puntualizzazioni, si prende atto delle integrazioni ed adeguamenti degli atti, operati dal Comune.

h. OSSERVAZIONI DEI CITTADINI

Nell’elaborato “R -Relazione descrittiva adeguamenti (integrata con decisioni Consiglio Comunale delibere 63-64-66-71/2007)”, paragrafo “1 -Controdeduzioni al parere CUR sulle osservazioni al PRG adottato”, con riferimento alle osservazioni viene specificato che “negli elaborati scritto-grafici del PRG sono state introdotte tutte quelle accolte sia dal Dirigente UTC che dal Consiglio Comunale e dal CUR tranne quelle relative alla soppressione delle zone D3 - D4 - C4 e C5”.

Sono stati inoltre riportati in dettaglio i contenuti di tali osservazioni, con i pareri espressi e le modifiche introdotte negli elaborati.

Ciò premesso, occorre preliminarmente puntualizzare che, rispetto alle singole decisioni di accoglimento nel merito specifico delle osservazioni dei cittadini, resta ferma la prevalenza delle prescrizioni di carattere generale -ivi comprese per gli aspetti ambientali-in ordine alle previsioni e contenuti pianificatori del PRG (come riportate nel presente provvedimento conclusivo), rimanendo a carico degli organi ed uffici comunali, assicurarne il coordinamento e la perfetta rispondenza in sede applicativa ed esecutiva del medesimo PRG.

Parimenti, resta a carico degli organi ed uffici comunali la responsabilità della corretta ed esauriente trasposizione degli effetti dei predetti accoglimenti nelle tavole ed elaborati scrittografici del PRG.

Inoltre, segnatamente con riferimento all’osservazione n.13 (in ditta Palombella Liborio Saverio), si rileva che nel citato elaborato “R” risulta riportata la seguente testuale nuova determinazione:

“Adeguamento: Contrariamente a quanto affermato in sede del precedente esame, non è possibile prevedere la realizzazione della viabilità oggetto della osservazione in quanto la stessa, comporterebbe la demolizione di un fabbricato preesistente e inficerebbe l’area di pertinenza di una scuola materna

pubblica. Per tali ragioni l'osservazione, diversamente da quanto affermato in precedenza, va respinta.”

In ordine a quanto innanzi, si ritiene di dover ribadire che nella presente fase del procedimento di approvazione del PRG e di controdeduzioni comunali ex art. 16/co. 11° della L.r. n. 56/1980, sono inammissibili eventuali modificazioni e/o varianti rispetto alle determinazioni ed atti precedentemente adottati; pertanto, per la citata osservazione n.13, già concordemente accolta in sede comunale e regionale, non risulta oggi possibile assumere ex novo decisione di rigetto, dovendosi necessariamente rinviare a separato procedimento ai sensi dell'art. 16 della L.r. n. 56/1980 le nuove valutazioni e determinazioni nel merito specifico dell'osservazione medesima.

Con le suddette puntualizzazioni, si prende atto delle integrazioni ed adeguamenti degli atti, responsabilmente operati dal Comune, confermandosi nel contempo quanto precisato in particolare al precedente punto “B/e”, in ordine alla prevalenza del parere ambientale dell'Ufficio Parchi regionale anche in merito alle determinazioni assunte dal Comitato Ristretto circa l'accoglimento di talune osservazioni dei cittadini.

In merito al procedimento in argomento, occorre peraltro riferire quanto di seguito si riporta:

- Nelle more delle determinazioni conclusive di competenza della Giunta Regionale, è pervenuta (acquisita al prot. SUR al n. 4827 del 07/05/09) una circostanziata segnalazione (indirizzata anche alla Procura della Repubblica di Bari) a firma di Mastrorocco Francesco, come cittadino del Comune di Acquaviva delle Fonti (recapito non indicato), con la quale, richiamate le disposizioni dell'art.78 del TUEL (D.Lgs. n.267/2000), in materia di obbligo di astensione degli amministratori comunali, veniva evidenziata una serie di casi di presunta incompatibilità di consiglieri in ordine a provvedimenti comunali afferenti al PRG, riguardanti le persone di:

1. Chiarulli Giovanni;
2. Vavalle Saverio;
3. Solazzo Francesco;
4. Bulzachelli Matteo;
5. Barbieri Sante;
6. Tisci Roberto;
7. Ippolito Marco.

Quanto sopra, richiamando inoltre le responsabilità del presunto danno conseguente. Alla segnalazione erano allegati i frontespizi di n.5 deliberazioni consiliari, e precisamente:

1. delib. CC n.17 del 21/07/2001, di adozione bozza definitiva PRG;
2. delib. CC n.46 del 17/07/2003, di esame osservazioni;
3. delib. CC n.49 del 25/07/2003, di esame osservazioni;
4. delib. CC n.50 del 28/07/2003, di esame osservazioni;
5. delib. CC n.35 del 05/06/2008, di verifica nuovi elaborati.

- Con nota SUR prot.5026 del 13/05/09, considerato che era in corso di definizione l'istruttoria tecnica preordinata al provvedimento conclusivo della Giunta Regionale, ed attesa la rilevanza delle circostanze segnalate ai fini della legittimità del procedimento complessivo di approvazione del PRG, si è rappresentata al Comune di Acquaviva delle Fonti (nelle persone del Sindaco pro-tempore e del Segretario Generale) la necessità di specifici accertamenti in merito da parte dei competenti uffici ed organi comunali, restando in attesa di urgenti comunicazioni e rimettendo in copia la segnalazione ed allegati pervenuti.

- In riscontro, con nota prot.17139 in data 18/09/09, il Segretario Generale del Comune di Acquaviva delle Fonti rimetteva relazione prot.13540 in data 08/07/09 del Dirigente della Ripartizione Tecnica (con allegata, per ciascuna particella esaminata, la visura storica catastale ed il certificato di destinazione urbanistica, ed inoltre la visura storica della Camera di Commercio di Bari riferita alla “Curtomartino srl”).

- Con nota SUR prot.11011 del 09/10/09, presa visione della documentazione trasmessa, comprendente gli accertamenti operati dal Dirigente della Ripartizione Tecnica, si è fatta presente all'Amm.ne Com.le (nelle persone del Segretario Generale e del Commissario Prefettizio pro-tempore) la necessità di procedere, da parte della medesima Amm.ne Com.le, nell'ambito delle proprie specifiche competenze e responsabilità, a conseguenziali valutazioni ai fini dell'assunzione delle determinazioni e provvedimenti, ivi compresa l'autotutela; quanto innanzi, sulla scorta delle risultanze dei predetti accertamenti operati dalla Ripartizione Tecnica comunale ed alla luce delle ricorrenti disposizioni di legge in materia, ivi compreso l'art.78 del D.Lgs. n.267/2000 -Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali (commi 2° e 4°), e degli orientamenti giurisprudenziali in materia.
- Con nota SUR prot.11090 del 12/10/09, la situazione come innanzi delineatasi è stata rappresentata all'Avvocatura Regionale, in quanto, nelle more di comunicazioni da parte del Comune di Acquaviva delle Fonti in ordine alle proprie determinazioni e provvedimenti anche in autotutela, si è ravvisata la necessità di circostanziato parere dell'Avvocatura stessa, circa eventuali provvedimenti di incombenza regionale, ove occorrenti.
- L'Avvocatura Regionale rilasciava il richiesto parere con nota prot.11/L/2210 in data 03/02/2010, peraltro oggetto di ulteriore motivata richiesta di specificazioni da parte del SUR, giusta nota prot.4294 in data 03/03/2010 (a tutt'oggi rimasta senza riscontro).
- Medio tempore, con nota SUR prot.243 del 08/01/2010 è stato rappresentato agli organi comunali che, a fronte di quanto sopra, continuavano a pervenire presso gli uffici dell'Assessorato inviti a concludere il procedimento di approvazione regionale del PRG.
Veniva inoltre ribadito, dagli uffici dell'Assessorato riferente, che in presenza delle risultanze degli accertamenti operati dalla Ripartizione Tecnica comunale (relazione prot.13540 in data 08/07/09), non era possibile da parte dell'Amm.ne Regionale dare seguito alle deliberazioni comunali in questione, i cui contenuti sono soggetti - in presenza di correlazione immediata e diretta con specifici interessi dell'amministratore o di suoi parenti o affini sino al quarto grado a sospensione di validità ed annullamento, a termini delle disposizioni di legge in materia, ivi compreso l'art.78 del D.Lgs. n.267/2000 -Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali (commi 2° e 4°), nonché degli orientamenti giurisprudenziali in materia.
Il Comune di Acquaviva (nelle persone del Commissario Prefettizio pro-tempore e del Segretario Generale) veniva pertanto sollecitato ad operare puntuali valutazioni e ad assumere i conseguenziali provvedimenti di propria specifica incombenza, alla luce in particolare del richiamato art.78 del D.Lgs. n.267/2000; il tutto preordinato ai provvedimenti conclusivi regionali.
- Con ulteriore nota SUR prot.1213 del 26/01/10, nello spirito di collaborazione, per quanto attiene ai profili strettamente tecnici correlati alle ipotesi di presunta incompatibilità segnalate nell'esposto a firma di Mastrorocco Francesco (e fatti salvi gli accertamenti degli uffici comunali in ordine ad ulteriori concomitanti aspetti e circostanze, quali la presenza dei soggetti denunciati alle sedute degli organi deliberanti, la proprietà dei suoli ed il grado di parentela o affinità dei congiunti), sono stati rappresentati all'Amm.ne Com.le (e per doverosa ed opportuna conoscenza alla Procura della Repubblica presso il Tribunale Civile e Penale di Bari) elementi di valutazione delle circostanze segnalate, sulla scorta della relazione UTC prot.13540 in data 08/07/09 più volte richiamata (non comprendenti -è necessario puntualizzare-la localizzazione dei suoli in questione sulle tavole dei piani urbanistici richiamati).
- Il Comune di Acquaviva delle Fonti, con nota del Sindaco prot.641 dell'11/01/2011 (acquisita al prot. SUR al n.482 in data 20/01/2011), ha infine rimesso la propria delibera di CC n.29 del 29/11/2010, avente ad oggetto: "Procedura approvazione PRG - Violazione obbligo di astensione di cui al 2° comma dell'art.78 del DLgs. 267/2000 da parte di un Consigliere Comunale. Provvedimento di autotutela di sospensione della validità delle previsioni contenute negli elaborati del PRG ai sensi del 4° comma dell'art.78 del DLgs. N.267/2000".
- Con il predetto provvedimento comunale di autotutela (comprendente: nota prot.19314 del 28/10/2010

“Esito verifiche” del Dirigente UTC; Relazione del medesimo Dirigente UTC”; allegato planimetrico denominato “PRG -Stralcio della tavola 9/b. Individuazione delle p.lle nn.286-287-433, fg.81, di proprietà Matteace Maria”), è stato in particolare deliberato quanto segue:

“Disporre ai sensi del 4° comma dell’art.78 del DLgs n. 267/2000, in autotutela, la sospensione della validità delle previsioni contenute negli elaborati del PRG adottato con delibera di CC n. 17/2001 e, conseguentemente, in quelli approvati con la delibera di CC n. 35 del 05/06/2008 (approvazione controdeduzioni comunali in ordine alle prescrizioni e modifiche d’ufficio della Regione Puglia con delibera di Giunta Regionale n. 141 del 14/02/2006) relativamente all’area individuata in Catasto Terreni al fg.81 p.lle 286-287433 di proprietà della signora ‘Matteace Maria nata a Bitetto il 25/04/1943.’ ”

Pertanto allo stato attuale degli atti, sulla scorta delle sopra riportate determinazioni, responsabilmente assunte in sede di autotutela dal Comune di Acquaviva giusta delibera di CC n.29 del 29/11/2010, ed inoltre alla luce delle intervenute disposizioni normative, si puntualizza quanto segue:

i. ULTERIORI PRECISAZIONI E PRESCRIZIONI

1. Si prende atto che il Comune di Acquaviva ha disposto, ai sensi del 4° comma dell’art.78 del DLgs n.267/2000, in autotutela, la sospensione della validità delle previsioni contenute negli elaborati del PRG adottato con delibera di CC n.17/2001 e, conseguentemente, in quelli approvati con la delibera di CC n. 35 del 05/06/2008 (approvazione controdeduzioni comunali in ordine alle prescrizioni e modifiche d’ufficio della Regione Puglia con delibera di Giunta Regionale n. 141 del 14/02/2006), relativamente all’area individuata in Catasto Terreni al fg.81 p.lle 286-287-433 di proprietà della signora ‘Matteace Maria nata a Bitetto il 25/04/1943’, come graficamente individuate nell’elaborato planimetrico “PRG - Stralcio della tavola 9/b. Individuazione delle p.lle nn.286-287-433, fg.81, di proprietà Matteace Maria” allegato alla delibera di CC n. 29 del 29/11/2010.

2. Resta inteso che il Comune di Acquaviva delle Fonti dovrà provvedere, con separato procedimento ex art.16 della LR n.56/1980, alla integrazione del PRG per le suddette aree.

3. Per il presente PRG non sono applicabili le disposizioni di cui al DLgs n.152/2006 in materia di VAS, atteso che trattasi di Piano adottato antecedentemente alla data di entrata in vigore (30/07/2007) del predetto DLgs n.152/2006.

4. Con riferimento alle disposizioni legislative in materia di “usi civici”, si precisa che -per quanto possibile rilevare dagli elaborati del PUTT/P approvato con DGR n.1748/2000nell’ambito del territorio comunale non sussistono suoli gravati dai citati “usi civici”.

5. Si rappresenta l’opportunità della predisposizione, a cura dell’Amm.ne Com.le, di idonei elaborati planimetrici di zoning per la località “Collone” e di testi delle norme tecniche e del regolamento edilizio, adeguati alle complessive prescrizioni conclusive regionali, di cui in particolare al punto “B/e” (per la località “Collone”) ed al punto “B/g” (per le NTA e per il RE) del presente provvedimento.

Infine, si dà atto che posteriormente alla delibera di G.R. n.141/2006 sono pervenuti direttamente all’Assessorato referente le seguenti istanze e/o ricorsi in ordine alle determinazioni assunte in merito al PRG:

1) istanza di Anfosso Carolina + 2, datata 16/03/06 (si chiede la riconferma delle zone D3 e D4 stralciate con la delibera di G.R. n.141/2006);

2) istanza di Paciulli Maria Luisa, datata 21/03/06 (si chiede la riconferma delle zone D3 e D4 stralciate con la delibera di G.R. n.141/2006);

3) ricorso al TAR di Carnevale Nicola, datato 31/07/08 (si contesta la riduzione dell’indice di fabbricabilità della zona CU2 e la configurazione dei comparti);

4) ricorso al TAR di Carnevale Nicola e “SO.IM. srl”, datato 31/07/08 (si contesta la configurazione dei comparti);

5) istanza di Carnevale Nicola, datata 28/08/08, con allegato ricorso al TAR del 31/07/08 (si contesta la

- riduzione dell'indice di fabbricabilità della zona CU2 e la configurazione dei comparti);
- 6) istanza di Carnevale Nicola e "SO.IM. srl", datata 28/08/08, con allegato ricorso al TAR del 31/07/08 (si contesta la configurazione dei comparti);
 - 7) ricorso al TAR per motivi aggiunti (quarto ricorso) di D'Ambrosio Giovanni, data di notifica 27/10/08 (si contesta l'attribuzione di zona E2, operata dal Comune già in sede di adozione della "bozza preliminare" del PRG);
 - 8) due osservazioni di Giorgio Giovanni, datate 30/04/09 e 28/12/09 (si chiede la tutela della zona "Collone");
 - 9) osservazione di Milella Ing. Pietro e Lenoci Ing. Nicola, pervenuta il 10/11/10 (contesta la legittimità e la correttezza di molteplici contenuti e determinazioni assunte dal Comune di Acquaviva con le delibere di CC nn.63, 64, 66 e 71 del 2007, richiedendo infine al Comune stesso l'annullamento in autotutela delle citate delibere).

Circa le predette istanze, ricorsi e/o osservazioni, come già evidenziato rimesse direttamente all'Assessorato referente, occorre preliminarmente osservare che le stesse risultano irrituali e tardive rispetto al procedimento amministrativo di approvazione del PRG, fissato dall'art.16 della L.r. n.56/1980, e pertanto in punto di diritto irricevibili dall'Amministrazione Regionale.

Cionondimeno, in punto di fatto le stesse sono inoltre da ritenersi rispettivamente superate e/o respinte, alla luce delle prescrizioni e puntualizzazioni conclusive in precedenza riportate nel presente provvedimento (segnatamente: per le istanze n.1 e n.2 dell'elenco si rinvia al punto B/d; per i ricorsi n.3, n.4, n.5 e n.6 dell'elenco si rinvia ai punti B/b e B/c; per le osservazioni n.8 si rinvia al punto B/e); sono ovviamente fatti salvi gli eventuali esiti in sede di giustizia amministrativa (ad oggi non conosciuti) per i ricorsi rimessi.

Infine, l'osservazione n. 9 essenzialmente risulta rivolta al Comune di Acquaviva; in ogni caso, per quanto riguarda gli aspetti propriamente tecnici della stessa, si rinvia agli esiti complessivi riportati nel presente provvedimento, ferma restando la responsabilità dell'Amm.ne Com.le in ordine alla correttezza delle ricognizioni, verifiche ed analisi operate.

Tutto ciò premesso, si propone di approvare definitivamente, ai sensi dell'art.16 -undicesimo comma- della L.r. n.56/1980 e per le motivazioni di cui alla relazione in precedenza esposta, il Piano Regolatore Generale del Comune di Acquaviva delle Fonti, con l'introduzione negli atti delle prescrizioni di cui alla Relazione-parere del Comitato Ristretto in data 22/03/05 ed alla Delibera di G.R. n.141 del 14/02/06, nei termini così come riconfermati e/o modificati e/o integrati conclusivamente al capo B innanzi riportato.

In ordine in particolare alle osservazioni presentate dai cittadini, si confermano le determinazioni assunte con la Relazione-parere del Comitato Ristretto in data 22/03/05 e Delibera di G.R. n.141 del 14/02/06, nei termini conclusivi di cui al punto "B/h" innanzi riportato.

Si propone infine, con le motivazioni e puntualizzazioni di cui in particolare al capo "A" innanzi riportato, il rilascio del parere paesaggistico in ordine al PRG in oggetto, ai sensi dell'art.5.03 delle Norme di attuazione del PUTT/P, con le seguenti prescrizioni:

- 1) approfondimento delle ricognizioni per ogni singolo tematismo (ATD) per il quale sono state riscontrate carenze nelle norme e nelle cartografie;
- 2) applicazione del regime di tutela transitorio innanzi esplicitato per ogni fattispecie considerata fino alle determinazioni da parte del Consiglio Comunale e successivamente della Giunta Regionale, in merito al complesso degli approfondimenti richiesti, secondo le procedure di cui all'art. 5.06 delle NTA del PUTT/p.

Il tutto con l'intesa che il Comune di Acquaviva delle Fonti adempia agli approfondimenti richiesti al precedente punto 1), finalizzati ad una maggiore tutela del territorio, nel termine di 180 giorni dalla pubblicazione del presente provvedimento sul BURP. ""

Il presente provvedimento appartiene alla sfera delle competenze della Giunta Regionale così come puntualmente definite dall'art. 4 - comma 4° - lettera "d)" della l.r. n.7/97.

“COPERTURA FINANZIARIA AI SENSI DELLA L.R. N.28/2001 E S.M. E I.”

La presente deliberazione non comporta implicazioni di natura finanziaria sia di entrata che di spesa e dalla stessa non deriva alcun onere a carico del bilancio regionale.

L'Assessore alla Qualità del Territorio, sulla scorta delle risultanze istruttorie sopra riportate, propone pertanto alla Giunta l'adozione del conseguente atto finale.

LA GIUNTA

UDITA la relazione e la conseguente proposta dell'Assessore alla Qualità del Territorio;

VISTE le dichiarazioni poste in calce al presente provvedimento;

A voti unanimi e palesi espressi nei modi di legge,

DELIBERA

- DI FARE PROPRIA la relazione dell'Assessore alla Qualità del Territorio, nelle premesse riportata;

- DI APPROVARE DEFINITIVAMENTE, di conseguenza, ai sensi dell'art.16 -undicesimo comma-della L.r. n.56/1980 e per le motivazioni di cui alla relazione nelle premesse, il Piano Regolatore Generale del Comune di Acquaviva delle Fonti, con l'introduzione negli atti delle prescrizioni di cui alla Relazione-parere del Comitato Ristretto in data 22/03/05 ed alla Delibera di G.R. n.141 del 14/02/06, nei termini così come riconfermati e/o modificati e/o integrati conclusivamente al capo B innanzi riportato e che per economia espositiva deve intendersi integralmente qui trascritto;

- DI CONFERMARE, in ordine in particolare alle osservazioni presentate dai cittadini, le determinazioni assunte con la Relazione-parere del Comitato Ristretto in data 22/03/05 ed alla Delibera di G.R. n.141 del 14/02/06, nei termini conclusivi riportati al punto "B/h" innanzi richiamato;

- DI RILASCIARE, con le motivazioni e prescrizioni di cui in particolare al capo "A" innanzi richiamato, il parere paesaggistico in ordine al PRG in oggetto, ai sensi dell'art.5.03 delle Norme di attuazione del PUTT/P, con le seguenti prescrizioni:

1) approfondimento delle ricognizioni per ogni singolo tematismo (ATD) per il quale sono state riscontrate carenze nelle norme e nelle cartografie;

2) applicazione del regime di tutela transitorio innanzi esplicitato per ogni fattispecie considerata fino alle determinazioni da parte del Consiglio Comunale e successivamente della Giunta Regionale, in merito al complesso degli approfondimenti richiesti, secondo le procedure di cui all'art. 5.06 delle NTA del PUTT/p;

il tutto con l'intesa che il Comune di Acquaviva delle Fonti adempia agli approfondimenti richiesti al precedente punto 1), finalizzati ad una maggiore tutela del territorio, nel termine di 180 giorni dalla pubblicazione del presente provvedimento sul BURP;

- DI DEMANDARE al Servizio Urbanistica la notifica del presente atto al Sindaco del Comune di Acquaviva delle Fonti (BA), per gli ulteriori adempimenti di competenza;

- DI PROVVEDERE alla pubblicazione del presente atto sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia e sulla Gazzetta Ufficiale (a cura del Servizio Urbanistica).

Il Segretario della Giunta Il Presidente della Giunta
Dott. Romano Donno Avv.Loredana Capone
